TORNATA DEL 3 FEBBRAIO 1871

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO BIANCHERI.

SOMMARIO. *Atti diversi.* = *Convalidamento di tre elezioni.* = *Presentazione della relazione sullo schema di legge per la correzione di errori incorsi in una legge.* = *Seguito della discussione dello schema di legge per guarentigie alla Sede pontificia e libertà della Chiesa — Discorso del deputato Mancini contro l'articolo* 1, *e suoi emendamenti — Discorso del deputato Bertolami in appoggio dell'articolo — Spiegazioni personali dei deputati Pasqualigo e Corte — Discorso del deputato Borgatti in appoggio dell'articolo — Discorso in senso contrario ed emendamento del deputato Crispi — Considerazioni in favore, ed emendamento del deputato Rattazzi — Risposta del deputato La Porta — Il relatore Bonghi ed il ministro di grazia e giustizia sostengono l'articolo, respingendo gli emendamenti — Incidenti d'ordine — Proposta sospensiva del deputato Mancini, oppugnata dal presidente del Consiglio, e respinta — Ritiro e rigetto di emendamenti, e approvazione dell'articolo.*

La seduta è aperta al tocco e mezzo.

SICCARDI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta antecedente, il quale è approvato; indi espone il sunto delle seguenti petizioni:

13,458. Il Consiglio provinciale di Girgenti esprime il voto che venga sospesa la commutazione delle prestazioni decimali in derrate, derivanti dal diritto di proprietà, sino alla pronunciazione dell'autorità giudiziaria, per quelle decime intorno alle quali non consti e sorga controversia, sia della legittimità che dell'adempimento delle forme prescritte dai decreti 4 e 18 ottobre 1860.

13,459. Munari Camillo, di Massa Superiore, provincia di Rovigo, ricorre per ottenere una dilazione e la facoltà di estinguere in dieci rate annuali il debito di lire 2112 che tiene verso l'erario nazionale.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Il segretario della Giunta delle elezioni partecipa al presidente della Camera che la Giunta medesima, nella tornata pubblica del 3 febbraio 1871, ha verificato non esservi protesta contro i processi verbali dell'elezione del signor Giovanni Battista Guccione nel collegio di Caccamo, e non ha riscontrato che nell'eletto manchi alcuna delle condizioni dell'articolo 40 dello Statuto e delle qualità richieste dalla legge.

Questa deliberazione è stata accolta a unanimità di voti, e con invito alla Presidenza della Camera di trasmettere gli atti alla Giunta per l'accertamento del numero degli impiegati.

Eguale dichiarazione si è fatta per le seguenti elezioni:

Del signor Amos Ronchei nel collegio di Mirandola;

Del signor Annibale Lesen nel collegio di Civitavecchia.

Si prende atto di queste dichiarazioni della Giunta, ed è riconosciuta la validità delle elezioni testè accennate.

Quanto a quella del collegio di Caccamo, saranno trasmessi gli atti alla Commissione per l'accertamento degli impiegati.

L'onorevole De Portis, per motivi di pubblico servizio, domanda un congedo di otto giorni.

(È accordato.)

(I deputati Marchetti e Varè prestano giuramento.)

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Massa a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MASSA, *relatore.* Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge per la rettificazione di alcuni errori incorsi nel regio decreto 27 novembre 1870, col quale si sono pubblicate nella provincia romana i Codici ed altri decreti e leggi per l'unificazione legislativa. (V. *Stampato n°* 62-A)

Trattandosi della correzione di semplici errori materiali, e che riguardano una legge già in vigore dal primo di questo mese, la Giunta prega la Camera che voglia porre in discussione cotesta legge nel principio della tornata di domani, sperando che non debba presentare alcuna difficoltà la sua adozione.

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita; e se non v'è opposizione, la discussione di questo progetto di legge sarà posta all'ordine del giorno per la tornata di domani.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER GUARENTIGIE ALLA SEDE PONTIFICIA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge sulle guarentigie per l'indipendenza del Sommo Pontefice e il libero esercizio dell'autorità spirituale della Sede apostolica.

La discussione verte sull'articolo primo. L'onorevole Mancini ha facoltà di parlare su questo articolo.

MANCINI. Signori, in quest'articolo 1 dovendosi per comune consentimento racchiudere il concetto fondamentale della legge, io credo non aver bisogno di dimostrare essere in esso più che in tutti gli altri necessaria la più perspicua chiarezza, ed essere nostro supremo interesse di bandire tutte le incertezze e gli equivoci dalla sua formola. Ora è facile avvertire quali concetti molteplici e diversi intorno alla condizione ed alla personalità giuridica del Pontefice derivi dal misterioso laconismo della formola adoperata tanto dal Ministero che dalla maggioranza della Giunta.

Quanto al Ministero, nel decreto reale del 9 ottobre esso dichiarò che attribuiva al Pontefice *tutte le prerogative personali di sovrano.* Questa formola era esplicita, ma anch'essa generica; e lasciava precisamente in dubbio quali codeste prerogative esser potessero.

Tutti sanno le controversie sollevate fra i pubblicisti intorno alla classificazione delle prerogative ed attributi che riguardano la sovranità nei suoi rapporti *territoriali*, e quelle che si potessero per avventura considerare *inerenti alla persona di ogni sovrano.* Non possiamo dimenticare che Cristina regina di Svezia in Francia, dove al certo non esercitava sovranità territoriale, allorchè pose a morte Monaldeschi, trovò pubblicisti di gran valore, i quali sostennero la legittimità del suo fatto, perchè un diritto di giurisdizione del sovrano sulle persone del proprio seguito costituisse appunto una *prerogativa personale*, che dappertutto accompagni qualunque sovrano. Basta il ricordo di queste controversie per ammonirci de' pericoli di cui poteva essere feconda quella formola.

Fatta astrazione dai rapporti territoriali, si potrà forse considerare come una *prerogativa personale* dei sovrani quella di far trattati ed alleanze, benchè non a riguardo di un determinato territorio, assoldare eserciti ed armate, conferire onori, titoli e decorazioni, emanare leggi, esercitare giurisdizioni, creando giudici pei propri dipendenti, invocare interventi di potentati stranieri in proprio aiuto, pretendendo che in ciò non si faccia che usare delle prerogative e degli attributi inerenti alla persona d'ogni sovrano, tuttochè non eserciti una vera e diretta autorità territoriale.

Conviene adunque, o signori, scongiurare assolutamente codesti pericoli, e voi avete già fatto un primo passo quando, nel dare il vostro voto per la convalidazione di quel decreto del 9 ottobre, prudentemente vi asteneste dall'approvare, con la legge del 30 dicembre, l'articolo 2 e seguenti del decreto medesimo e lo lasciaste in uno stato di sospensione e d'indecisione, allorchè riservaste ad un'altra legge, cioè a quella di cui in questo momento ci occupiamo, di specificare e *determinare* quali siano ed a che si riducano le garanzie ed immunità che debbonsi intendere concedute alla persona del Pontefice. È dunque inteso che dopo l'emanazione di questa legge debba rimanere assolutamente esclusa ogni concessione che non sia specificata e determinata in modo chiaro e positivo mercè la legge stessa.

Ora io vi domando, signori, se la formola la quale si vorrebbe adoperare nel primo articolo della legge dissipi gli equivoci, contenga queste specificazioni e determinazioni, o se ad una generalità vaga ed ambigua non si proponga di sostituirne un'altra parimente generica e non meno enigmatica.

I miei dubbi sono cresciuti, quando ho potuto vedere come diverso sostanzialmente sia il concetto che è generato dai termini di questo articolo della posizione giuridica del Pontefice nella mente dei ministri, negli onorevoli membri della maggioranza della Commissione ed in altri oratori che mi hanno preceduto nella discussione di questa legge.

Quanto ai ministri, ieri avete udito l'onorevole presidente del Consiglio sostenere che, mercè l'articolo 1, si venga a riconoscere il Papa come un *ente internazionale*, il quale non può essere soggetto a nessuna delle giurisdizioni della terra.

DI SAN DONATO. Proprio così.

MANCINI. Sono le sue parole, che io ho trascritte. Ora io confesso di non comprendere il valo pre eil significato di siffatte parole.

Che cosa è mai questo *ente internazionale*, che sta tra nazione e nazione senza appartenere ad alcuna, e quasi è sospeso tra il cielo e la terra?

Del resto ora vedremo le conseguenze pratiche del bel regalo che l'onorevole presidente del Consiglio intenderebbe di fare alla persona del Pontefice.

Il linguaggio della maggioranza della Commissione, lungi dall'aver dissipato i miei dubbi, è venuta immensamente ad accrescerli.

Già altra volta vi lessi un brano della sua relazione, nel quale è predominante l'idea, che sebbene il Sommo Pontefice più non estenda la sua autorità politica sopra alcuna parte dei territori italiani, tuttavia non siano perciò cessati nel Pontefice tutti gli antichi diritti delle precedenti sovranità, ma vi siano *diritti superstiti*, che non avevano bisogno di avere fondamento e base in un territorio qualunque. Questi diritti superstiti hanno sanzione, diceva l'onorevole relatore

della Giunta, nel diritto internazionale. Così il Pontefice resta ancora sovrano, benchè con diversa misura e fattezza di quello che era prima.

Infatti si è sempre sostenuto dalla maggioranza della Giunta, per organo del suo relatore, che mediante questa legge noi non creiamo un ente giuridico che prima fosse inesistente; solamente ci troviamo in faccia di un preesistente istituto giuridico; e decomponendo, per dir così, l'antica sovranità negli elementi territoriali e negli elementi personali, noi rispettiamo e facciamo sussistere quelli della sovranità personale, e li lasciamo vivere come una reliquia della vecchia sovranità. Nè questo è tutto: vi è, o signori, un'altra parte della relazione, per me affatto incomprensibile, e contro la quale dovrei di necessità insorgere, dappoichè, se in quel senso per avventura si volesse coll'articolo 1 riconoscere e definire la posizione giuridica del Papa, a me non rimarrebbe che inevitabilmente votar contro codesto articolo, come sono certo meco farebbe la più gran parte della Camera.

Udite queste parole della relazione:

« Per qual ragione il potere civile con questa legge non crea nulla? Perchè il potere civile trovi nel Pontefice, come capo di uno Stato, questo attributo comune quasi a tutti i capi di Stato, in ogni diritto pubblico: quello di essere ritenuti superiori ad ogni giurisdizione penale, e talora anche civile, dello Stato a cui presiedono, e perciò inviolabili, intangibili da essa. E la ragione ne' principii di ciò è chiara: quegli che è la fonte d'ogni giurisdizione non può trovarsi soggetto ad un'autorità che emana tutta da lui. »

BONGHI, *relatore*. Domando la parola.

Se permette l' onorevole Mancini, gli fo osservare che nel luogo della relazione che egli legge, è incorso un errore di stampa, corretto nella ristampa della relazione stessa; in luogo di *principii*, deve dirsi: *dei principi temporali*; cosicchè, in luogo d'indicarvisi la ragione per cui quest' inviolabilità è data al Pontefice, è detto invece che appunto gli è attribuita per ragione diversa da quella in cui è attribuita ai principi temporali.

MANCINI. Sono lieto di avere provocata almeno questa correzione di un errore di stampa, la quale però, a mio avviso, lascia ancora sussistere gli errori di principio; nondimeno qualche cosa vi sarà di guadagnato.

Io non voglio ora esaminare se sia esatta, anche rispetto ai principii temporali, la proposizione che essi siano la fonte di ogni giurisdizione; soprattutto nei paesi retti con le forme costituzionali questo concetto sarebbe manifestamente erroneo ed inammessibile.

Checchè ne sia, io non posso ammettere che il potere civile oggi, nel decretare la legge attuale, trovi nella persona del Papa queste condizioni; cioè lo trovi inviolabile, anche dopo cessato il potere temporale; lo trovi intangibile dalla giurisdizione dello Stato; lo trovi immune da ogni giurisdizione dello Stato; lo trovi fonte di giurisdizione, sicchè sia impossibile che altri possa rispetto a lui esercitarla.

Voi vedete pertanto, o signori, quali commentari pericolosi ed al certo inaccettabili risultino dai documenti parlamentari di altissima importanza, non meno che dai documenti diplomatici, a quest'articolo 1 della legge, del quale io domando la modificazione.

E se infine rammenterete che l'onorevole Berti, a traverso della locuzione di questo articolo, ha ravvisato nel Pontefice una sovranità vera ed effettiva, che egli chiamava *sui generis*; se rammenterete che fin dalla bocca del mio amico ed illustre giureconsulto Pisanelli ieri sera si affermava che la posizione giuridica fatta al Papa lo rendeva assolutamente immune dall'influenza di tutte le leggi e giurisdizioni civili dello Stato, proposizione anche questa nella sua generalità inesatta e che più tardi mi affretterò a rettificare, ritengo di avere vittoriosamente dimostrato che non possiamo nell'articolo stesso appagarci di una formula così generale, così poco determinata, così ambigua, di una formula la quale ha dato luogo finora a così svariate e contrarie interpretazioni e che nella pratica si risolverebbe in un pericolo continuo per l'integrità della nostra nazionale sovranità.

Ove si consenta che i termini dell'articolo debbano chiarire codeste idee, io non difenderò l'emendamento nella forma da me proposta; dichiaro una volta per sempre che non ho alcun desiderio di propugnare con amore di paternità le formole da me compilate; io difenderò le idee, e purchè le idee siano accettate, sarò condiscendente ad associarmi alla Commissione, al Ministero, ed a chiunque voglia concorrere a migliorare la redazione degli articoli, perchè quando si è d'accordo sulle idee, mi pare impossibile che non si finisca per trovare l'espressione corrispondente, la quale non dica nè più nè meno di quello che è necessario che essa dica.

Ora io credo essere fuori di ogni controversia nella coscienza di noi tutti, che in Italia non debba più esistere, e non esista che una sola sovranità, la sovranità nazionale, e l'autorità costituzionale di Vittorio Emanuele II; che nel Pontefice non solo non è oggi una sovranità politica, ma che nessuna parte dell'antica sovranità politica gli resta, tanto nei rapporti territoriali, che nei rapporti personali; e che ciò che noi andremo a fare con questa legge non sarà mai la restituzione di una reliquia qualsiasi dell'antica politica sovranità al Pontefice. Ciò che al medesimo s'intende concedere è unicamente l'inviolabilità personale, concessione sostanziale importantissima, ed inoltre una larga assimilazione esteriore ai veri sovrani per tutte le onorificenze, preminenze e testimonianze di rispetto e di ossequio.

Per ciò che riguarda l'inviolabilità personale, signori, permettetemi di richiamare ancora un istante la vostra attenzione sulla immensità di questa conces-

sione. Non si tratta già soltanto di dichiarare che il ministro supremo di una religione, il capo dei cattolici, sia veramente il principe nell'ordine spirituale di questi credenti.

Questa dichiarazione di una legge politica sarebbe superflua ed inopportuna, e non avrebbe pratica applicazione. Si tratta di accordargli la inviolabilità, nel senso il più lato ed assoluto; di modo che anche rispetto a quegli atti che non abbiano alcun rapporto coll'esercizio del ministero spirituale, egli, se male operi, se trasgredisca le leggi penali del paese, se commetta la più evidente e manifesta violazione del diritto nazionale, viene anticipatamente dichiarato irresponsabile.

Apprezzate, o signori, la importanza di questa guarentigia in sè stessa. Aggiungete che se il Pontefice per lo innanzi, come principe temporale, poteva esercitare la sua inviolabile autorità e potenza da un angusto raggio di territorio, quale era Roma, e la sua provincia; ora con questa legge si propone di accordargli questo alto e meraviglioso privilegio della inviolabilità nel territorio dell'intero regno d'Italia, di tutta la nostra penisola.

Finalmente noi pel Pontefice introdurremo una irresponsabilità che non ha riscontro nè esperimento in anteriori istituti della società politica, imperocchè la inviolabilità dei principi costituzionali ha necessariamente accanto a sè il correttivo della responsabilità dei ministri e dei consiglieri, i quali pagano di loro persona per gli attentati ed abusi che fossero dal principe commessi; introdurremo una singolare e nuovissima inviolabilità, la quale lasci assolutamente senza responsabilità di chicchessia e senza riparazione, punizione e richiamo di sorta su qualsivoglia abuso e qualsivoglia pubblico e privato eccesso o delitto imputabile alla persona del Pontefice.

Io comprendo perfettamente la ripugnanza di molti ad assentire a concessione somigliante, rammentando il concetto che due insigni pubblicisti espressero di codesta istituzione della inviolabilità, Pellegrino Rossi e Beniamino Constant.

Il primo scrisse: « L'inviolabilità della persona di un sovrano, senza la responsabilità degli agenti, sarebbe il potere assoluto e dispotico. »

E l'altro: « Sarebbe enorme rendere un potere supremo inviolabile, senza costituire ad un tempo i ministri e consiglieri giudici dell'obbedienza che a lui debbono. »

Ed al certo nelle monarchie costituzionali è freno e prevenzione agli abusi principeschi, che i ministri, spaventati delle propria responsabilità, possano dimettersi e rinunciare alle loro funzioni, piuttosto che consentire a rendersi istrumenti del male e del danno della cosa pubblica. Ma noi concederemo invece una inviolabilità, come vedete, senza veruno di questi temperamenti, precauzioni e condizioni.

Tuttavia, se dovremo farlo, quale può essere lo scopo unico e limitato che a così grande sacrifizio di principii c'induca? Noi sentiamo l'importanza, o signori, di dare alle coscienze cattoliche sicurezza assoluta, che la persona del Pontefice, investita dell'esercizio di un eminente ministero spirituale, sarà sempre, in tutte le contingenze, malgrado le vicende dei tempi e dei casi, libera da violenze e da cattive influenze, inaccessibile ad ogni timore, sottratto a qualsiasi possibile coercizione. Ecco lo scopo, che dobbiamo raggiungere, ma non oltrepassare. In tal senso l'onorevole Pisanelli diceva ieri: è necessario, è conveniente un tale istituto; non si potrebbe permettere che l'ultimo pretore del regno, col pretesto di un qualunque fatto delittuoso, spedisse un mandato di cattura contro il Pontefice, e che questi in tale condizione si credesse indipendente e libero. Io non temerei, per la natura stessa delle cose, un tal pericolo. Ad ogni modo vi ha pure il pericolo di consacrare anticipatamente l'impunità a tutte le trame ed attentati contro la sicurezza dello Stato, che da un Pontefice ambizioso ed intraprendente, potrebbero commettersi, se non ai delitti ed alle infamie di un redivivo Alessandro VI. È impossibile pertanto non riconoscere in questo istituto dell'inviolabilità una immensa concessione; e se vi si piega l'autorità legislativa, essa non si determina che confrontando due mali e due pericoli, e tra questi scegliendo quello che può sembrarle il meno probabile ed il più remoto.

Ma a questo punto, signori, mi permetta il mio egregio amico, l'onorevole Pisanelli, che io dissenta da tutti gli altri concetti che da lui furono su questo argomento espressi.

Egli pretese dimostrarvi che questa concessione non sia un privilegio. Oh! come si chiamerà l'esenzione dal diritto comune, una irresponsabilità piena ed assoluta in faccia alle leggi penali che imperano su tutti gli abitanti dello Stato? Signori, se questo non è un privilegio accordato ad una persona che non ha veramente l'essere e la potestà di sovrano; se questo non è anzi il più grande, il più straordinario dei privilegi immaginabili, in verità io non so quando più potrà con proprietà adoperarsi codesta denominazione. Ma la è una eccezione (ei replica) fatta per uno e non per molti; ed io potrei facilmente dimostrarvi che una condizione speciale, allorchè sia comune a molti od a moltissimi, si avvicina tanto più al diritto comune, e, che, quando si concentra in pochi o in un solo, tanto più riveste il carattere logico e giuridico di privilegio.

Poscia egli volle delinearvi la differenza che passa tra l'inviolabilità del Re e quella del Pontefice, e la ripose in ciò che nel Re non vi è nessuna responsabilità, nè giuridica, nè politica e neanche morale, mentre quest'ultima rimane nel Pontefice. Potrei anche in ciò contraddirlo, dappoichè io domando, o signori, se altro sia che la esplicazione della morale responsabilità dei principi, ancorchè costituzionali, quella che trova

la sua terribile sanzione nella catastrofe delle insurrezioni popolari e delle rivoluzioni, e nei decreti inesorabili della posterità e della storia.

Finalmente ei volle escludere che con questa concessione della inviolabilità si faccia il Papa uguale al Re, con lo stesso ragionamento con cui potrebbesi dimostrare che un corpo morale non sia giuridicamente eguale al Re, non ostante l'identità di alcun attributo; ma, senza seguirlo nell'esercizio di una vana dialettica, mi basti dichiarare che non posso considerare queste parti del discorso dell'onorevole Pisanelli (voglia pure scusarmi) se non come uno sforzo del suo ingegno, ed una serie di brillanti e speciosi sofismi.

Conchiudiamo, o signori; sappiamolo bene, è questione di attribuire al Pontefice un immenso e straordinario privilegio, cui non ha mai esistito l'eguale; è questione di fare un grande e forse pericoloso esperimento; ma noi potremo consentire a farlo unicamente per lo scopo testè indicato, e dentro i limiti i quali vengono dalla natura dello scopo medesimo tracciati e determinati.

In che dunque consistere deve questa inviolabilità? Sì, o signori, io desidero che si venga in modo più chiaro e concreto nell'articolo della legge a significarlo. Deve divenire intuitiva evidenza, che questa inviolabilità si riduce alla semplice *irresponsabilità penale*, cioè che in faccia alle leggi penali ed alle giurisdizioni penali dello Stato la persona del Pontefice non possa giammai avere a temere l'applicazione di penali sanzioni e discipline, e l'esercizio di una qualunque giurisdizione punitiva.

E qui, io rammento, o signori, che nel seno della Commissione alcuni degli onorevoli suoi membri, e mi piace specialmente nominare gli onorevoli Borgatti ed Accolla, si mostrarono anch'essi preoccupati da vivi scrupoli intorno all'accettazione di questo 1° articolo; e soltanto allorchè fu chiarito come a questo unico e limitato scopo dovesse la inviolabilità intendersi ristretta ed ordinata; e soprattutto allorchè da me fu dichiarato nei termini i più espliciti che questa eccezione dovesse mantenersi puramente ed esclusivamente individuale, cioè avrebbe dovuto privilegiare la sola persona del Papa, e non estendersi agli esecutori de' suoi ordini, o a verun'altra persona ancorchè ecclesiastica, sopprimendosi l'articolo 10 del progetto del Ministero come una deliberazione quasi unanime del Comitato sapientemente aveva già deciso; abbandonarono allora le loro ripugnanze, e consentirono ad accettare l'articolo.

Oggi noi vediamo ristabilito nel progetto della Giunta l'articolo 10 contro la deliberazione del Comitato; vediamo aggiunto l'articolo 6 per estendere nella vacanza della Sede la inviolabilità a ben 72 cardinali; laonde ci troviamo a fronte di una serie di inviolabilità; inviolabilità generale e permanente nella persona del Pontefice; inviolabilità anche piena nelle materie spirituali ed ecclesiastiche (ed ognuno sa se siano elastiche queste espressioni, e difficili a determinarsi i limiti tra le materie veramente ecclesiastiche e le civili o miste) comune a tutti gli ecclesiastici, in massa, i quali si trovano in Roma, e prendano parte ad atti e provvedimenti non solo del Pontefice, ma in genere *della Santa Sede;* inviolabilità anche assoluta estesa a tutto il collegio cardinalizio, almeno in un periodo di tempo, cioè durante le vacanze della Sede.

In presenza di un così radicale mutamento di sistema, io dichiaro, che se mai potessero essere accolti e votati dalla maggioranza di questa Camera l'articolo 6 e l'articolo 10, io sarei necessariamente obbligato a dare il mio voto contrario a questo articolo 1; onde è che, con una mozione d'ordine mi riservo di proporre che ne sia sospesa la votazione fino a che non si conosca il risultato della discussione e del voto sugli articoli 6 e 10.

Ma ad ogni modo, in questo senso, ed unicamente dentro l'enunciato limite, io posso accettare la inviolabilità del Pontefice, in quanto con essa gli si conceda la penale irresponsabilità, ed una tale concessione rimanga unicamente e rigorosamente circoscritta alla sola sua persona.

Da alcune parole dell'onorevole Pisanelli potrebbe forse argomentarsi che per lui la formola dell'articolo 1 debba significare qualche cosa di più, cioè che il Pontefice non è soggetto ad alcuna legge nè alla giurisdizione civile dello Stato. Egli si esprimeva così: il Pontefice non deve essere giustiziabile dalla giurisdizione civile dello Stato.

Esaminiamo un momento, o signori, se possa ammettersi quest'altra conseguenza dell'articolo 1, e se non sia necessario di modificare la proposta laconica locuzione dell'articolo, posciachè un simile dubbio possa sorgere, ed il medesimo apparire suscettivo di somigliante interpretazione.

Io mi faccio lecito d'indirizzare all'onorevole relatore della Commissione ed anche al ministro guardasigilli alcune domande, augurandomi che essi si sentano in grado di rispondermi in modo adeguato e soddisfacente. Il Pontefice, come uomo privato, avrà o non avrà leggi che governino la sua *persona*, i suoi *beni* ed i suoi *atti?* A me pare impossibile che si risponda di no. Vi sarà forse chi pensi essergli applicabile l'antica e condannata teorica del dispotismo imperiale romano: *princeps solutus est legibus*, oppure: *quod principi placuit, legis habet vigorem?* Ma queste disposizioni riguardavano un principe temporale assoluto e despota, un sovrano politico, e voi avete cominciato per convenire che il Papa ha cessato di esserlo. Quando si abbia (il che è ben divenuto possibile) un Pontefice non italiano, un francese od uno spagnuolo, quell'ecclesiastico, con la sua assunzione al Papato, certamente non perde la sua nazionalità anteriore; e quindi dopo, come per lo innanzi, la sua ca-

pacità giuridica, l'abilità di contrattare, di testare, di disporre, continuerà ad essere regolata dalla legge della propria patria. E non solo circa la capacità della persona, ma altresì dei suoi *beni*, per la sua proprietà privata, per tutti i suoi *atti* giuridici, per le *successioni*, è innegabile che esso rimane soggetto alla legge civile secondo i principii e le regole del diritto comune, cioè ora alle leggi della propria nazione, ora a quelle della *situazione dei beni* o del luogo della *formazione degli atti*, secondo la massima: *locus regit actum.*

Così il Pontefice vorrà fare una donazione, un contratto come privato, e lo farà in Roma; io domando formalmente all'onorevole relatore ed al ministro guardasigilli se possa dubitarsi che dai Codici italiani siano determinati i precetti e le forme con cui la donazione o il contratto debbono farsi. L'onorevole Pisanelli potrebbe mai opinare che non debbano uniformarsi alla nostra legge civile? Del pari il Pontefice potrà avere per avventura dei debiti, e noi gl'imponiamo dei carichi in virtù dell'articolo 3 di questa legge; egli provvederà alla manutenzione ordinaria degl'immensi palazzi che gli sono concessi; ordinerà la esecuzione di un quadro ad un Raffaello redivivo, acquisterà stabili sul territorio italiano. Ora i creditori, i contraenti, per essere pagati, o per far valere i loro diritti, dovranno, nei loro rapporti col Papa, invocare la decisione dei tribunali civili; dunque è impossibile dubitare che il Papa debba andare soggetto all'ordinaria giurisdizione civile per gli atti della sua vita privata e per gl'interessi del suo privato patrimonio. Quale forma avrà il di lui testamento? A quali norme dovrà esso nel suo intrinseco uniformarsi? Abbiamo, ad esempio, scritto nel Codice civile, che non si possono più creare fidecommessi; che non è più lecito istituire prelature, cappellanie e simili fondazioni perpetue.

Si vorrà forse che il Papa, dettando il proprio testamento, possa da sè far la legge per sè stesso, e considerarsi come *princeps solutus legibus?* Nulla, assolutamente nulla di tutto ciò. Per gli atti ed interessi privati il Re stesso è soggetto alle leggi ed alla giurisdizione civile dello Stato.

Altrimenti io mi vedrei constretto a confessare che nulla più comprendo della formola misteriosa del vostro articolo 1.

Prego il relatore della Giunta ed il ministro di rispondere categoricamente ai miei quesiti, d'illuminarmi, di dare così importanti chiarimenti alla Camera, all'Italia, all'Europa. Se al Papa fosse negato di poter invocare nelle sue private relazioni ed interessi la protezione delle leggi civili e dell'ordinaria azione dei tribunali; se fosse vero che le leggi civili debbano rimanere senza influenza ed applicabilità agli atti della sua vita privata; pensateci bene, voi rendereste il Pontefice simile al morto civilmente, lo porreste nella deplorabile e temuta condizione che è riservata ai malfattori ed ai condannati!

Signori, non mi dilungherò più oltre. Mi rimane soltanto chiamare la vostra attenzione sul testo dell'articolo 1, che da me si propone come emendamento, acciò giudichiate se quella formola vi paia soddisfacente. Ma, lo ripeto ancora, sono pronto ad abbandonarla, purchè si riconosca che l'articolo 1, come fu proposto dal Ministero e dalla Giunta, è troppo laconico, e perciò oscuro ed ambiguo, e che a renderlo più chiaro è necessario formolarlo diversamente.

Ecco la mia formola: « Per assicurare al Sommo Pontefice, cessata ogni potestà temporale e politica, l'indipendente e libero esercizio dell'autorità spirituale, la persona del medesimo è dichiarata sacra ed inviolabile.

Avverta ora la Camera quali sono le differenze che passano tra la formola comune al Ministero ed alla Giunta, e la mia.

Ve ne ha una prima, che agli occhi miei è di molta importanza, e consiste nel cangiamento dell'epigrafe dell'intero titolo primo della legge. L'onorevole relatore della Giunta ha voluto introdurre questa epigrafe: *Prerogative del Sommo Pontefice.* Ora io credo pericolosa e poco felice la scelta di siffatta intitolazione.

Primamente rammentate, o signori, che nel linguaggio costituzionale, ed anche secondo il testo del nostro Statuto, la parola *prerogativa* si adopera per esprimere il complesso di quei diritti che sono propri del principe investito dell'esercizio effettivo della sovranità politica, del vero principe costituzionale; ora a me sembra illogico impiegare uno stesso vocabolo ad esprimere idee profondamente diverse, e adoperare la medesima locuzione quando il nostro scopo debbe essere quello di provare che il Pontefice non è investito di alcuna parte di politica potestà.

Si aggiunga che nel regio decreto del 9 ottobre si adoperò la biasimata locuzione che si lasciavano al Pontefice *tutte le prerogative personali della sovranità;* è questo adunque un altro motivo per escludere questa parola *prerogative*, per la quale taluno pensar potrebbe che la legge attuale confermasse e rinnovasse tutte le concessioni racchiuse nel decreto del 9 ottobre, anzichè con una prudente determinazione specificarle e limitarle.

Invece io propongo di adoperare una epigrafe, la quale era stata già usata dal Ministero in fronte dell'intero suo progetto di legge, cioè questa: *Guarentigie d'indipendenza dell' autorità spirituale del Sommo Pontefice e della Santa Sede.*

Se tutto ciò che si contiene in questa prima parte del progetto di legge non è che un complesso d'istituzioni e di guarentigie che debbono servire a questo scopo, perchè non dovremo denominarle col nome loro vero ed esatto? Perchè dovremo sostituirvi espressioni su-

scettive di essere abusate con pericolose interpretazioni? Questa è dunque la prima differenza sulla quale, a tempo opportuno mi riservo di chiamare la Camera a manifestare il suo giudizio, ed essa deciderà se preferisca che si parli di *prerogative* o di *diritti del Pontefice*, ovvero se trovi più prudente consiglio l'adoperare una epigrafe meglio corrispondente allo scopo nostro, ed alla materia del titolo primo della legge.

V'ha una seconda differenza. È necessario esprimere chiaramente nel testo dell'articolo, che le istituzioni e garantie che si concedono con questa legge, e la stessa personale inviolabilità del Pontefice, non solo non sono una reliquia della vecchia sovranità politica, ma non risuscitano verune degli elementi costitutivi della cessata sovranità temporale.

Ed io sono contento di trovarmi in ciò d'accordo cogli emendamenti proposti dall'onorevole Pasqualigo e da altri membri di questa Camera.

L'onorevole Pisanelli ieri vi diceva: qual necessità vi ha di esprimere ciò in una legge? Il ministro degli affari esteri annunziò all'Europa la caduta del potere temporale; non appartiene ad una legge di rammentarlo.

Ebbene, io gli rispondo che ben diversa questione oggi si agita; trattasi di sapere se quel complesso di istituzioni e di concessioni che in questa legge si contengono, vengano o no a ripristinare e ristabilire se non la sovranità temporale e politica, alcuna parte degli attributi e delle prerogative di una sovranità politica, e se di questa parte di politica sovranità intendiamo investire il Papa: importa dunque dichiarare il contrario.

E poichè l'espressione da me proposta ha potuto parere meno conveniente, perchè l'enunciativa di essere cessata nel Pontefice ogni potestà temporale e politica sembra in certa guisa esprimere piuttosto un fatto passato, ben volentieri sono disposto a modificare questa locuzione narrativa, sostituendovi l'altra imperativa: *esclusa sempre ogni potestà temporale e politica.*

Così noi non ci faremo semplicemente rammentatori dei fatti già consumati, ma statuiremo oggi che, malgrado le concessioni che in questa legge si contengono, pur tuttavia intendiamo che le medesime escludano sempre la presenza di qualunque parte di potestà politica o di sovranità temporale nel Pontefice.

La terza ed ultima differenza è riposta in ciò, che a me parrebbe importante enunciare nell'articolo medesimo lo scopo dell'inviolabilità, quello cioè di assicurare al Sommo Pontefice l'indipendente e libero esercizio della sua autorità spirituale. Si obbietterà: non si suole, nella compilazione del testo delle leggi, includere i motivi. Ma io rispondo che non è motivazione di una legge esprimere lo scopo da raggiungersi con le disposizioni legislative, e, se non temessi di abusare della indulgente attenzione della Camera, mi sarebbe facilissimo arrecare non scarsi esempi di testi di legge i quali hanno sentito il bisogno d'indicare altresì lo scopo del provvedimento legislativo.

Ciò dunque non è contro le ordinarie consuetudini osservate nella compilazione degli atti legislativi. Mai se pur lo fosse, o signori, a me che importa? Anche le regole generali, che io chiamai metodiche, ammettono eccezione, e cedono in faccia al bisogno di mantenere incolumi interessi sociali di primo ordine, quando cioè si tratta di parlare chiaramente per impedire l'abusive ed erronee interpretazioni di tali disposizioni di legge, che non hanno esempio, di leggi così nuove ed importanti come quella che siamo chiamati ad approvare.

La indicazione di questo scopo gioverà certamente ad impedire la esagerata e viziosa interpretazione dell'articolo di legge, ne costituirà quasi il commentario autentico; ed in molti casi servirà benanche a limitare ragionevolmente l'uso dei mezzi stessi e degli istituti giuridici creati con l'articolo anzidetto.

Nel chiudere le mie parole, io credo, o signori, che noi dobbiamo in tutta questa legge governarci col criterio da me accennato. Quando anche l'onorevole relatore della Giunta, ed il ministro guardasigilli, accettando la sostanza delle mie proposte, vengano ad oppore che dichiarazioni espresse siano inutili e superflue, io dirò: Se vi ha legge nella quale non vi è superfluità, nè precauzione inutile, la è questa per la sua importanza, e per le conseguenze gravissime che potranno derivarne. Noi vogliamo concedere tutto ciò che può soddisfare e tranquillare le coscienze dei credenti; ma non vogliamo nè dobbiamo pregiudicare e mettere a repentaglio la sicurezza del paese, la sua tranquillità, l'incolumità dell'ordine pubblico, l'integrità della sovranità nazionale.

Con questo intendimento prego la Camera che voglia degnarsi di accogliere l'emendamento da me proposto.

BERTOLAMI. Signori, dopo la lunga e larga discussione che si è fatta, io non imprenderò certamente a provare quello che mi pare essere stato provato sino all'ultima evidenza sulla necessità morale, politica e sociale dell'articolo in discussione. Io non prenderei anzi a discutere, se alcuni dissensi per me dolorosi quanto inattesi, non fossero sorti dalla parte della Camera ove seggo. Questi dissensi mi danno un maggior dovere di dichiarare le ragioni del convincimento mio.

Quali sono, signori, le obbiezioni principali che si son fatte contro quest'articolo? Innanzitutto, nel gran rimbombo di frasi che si è udito in questa Camera ed anche fuori, i proponenti di quest'articolo, e quindi coloro che lo ammettono, sono accusati di un regresso indegno de' nostri tempi.

Si è detto e ridetto che questa sovranità sacerdotale è addirittura una restaurazione del medio evo, quindi un insulto alla civiltà presente. Signori, o che io non so che sia il medio evo, e che sia la civiltà del secolo

nostro, o che questa obbiezione non ha ombra di fondamento. Il medio evo (accennando solo la dottrina fondamentale, perchè non possiamo noi discutere in un'Assemblea politica con l'ampiezza filosofica conveniente ad una cattedra), il medio evo proclamava l'autorità spirituale emanare da Dio, l'autorità temporale dalla spirituale. Immagine dell'una vedeva nel sole, immagine dell'altra nella luna...

PASQUALIGO. Oh! oh! E Dante?

BERTOLAMI. Risponderò fra poco a questa esclamazione prematura.

Quale intendimento di questa dottrina e quale uso ne abbiano fatto i Pontefici, e segnatamente il fiero Ildebrando, non è chi l'ignori.

A questa dottrina fece guerra il più grande degli Italiani, il più grande forse degli uomini, se si esclude quell'immenso apostolo delle genti che fu a Dante pensatore maggiore guida e duce che non fu a Dante poeta il suo prediletto poeta latino. Egli fece guerra a questa dottrina nel trattato *De Monarchia*, nel quale oppugnò l'errore della dottrina ligia all'ambizione dei Pontefici, dimostrando che entrambi i due poteri provengono da Dio, non l'uno dall'altro, e che debbono quindi essere appieno indipendenti.

L'uomo, diceva l'Alighieri, diviso tra la vita terrena e la futura, diviso tra la corruttibilità della materia e la incorruttibilità dello spirito, deve provvedere alla felicità terrena con le norme della morale illuminata dalla ragione e dalla filosofia, deve provvedere alla vita futura con gli insegnamenti della fede. Nell'un campo vedeva a capo il principe come egli l'ideava, nell'altro il Pontefice.

Questa dottrina, signori (e qui rispondo al signor Pasqualigo, che mi chiedeva del Dante), questa dottrina fu oppugnata fieramente.

PASQUALIGO. Domando la parola per un fatto personale.

BERTOLAMI. Ma tutti i furori della Corte romana e della repubblica di Firenze poterono far condannare l'autore ad essere abbruciato vivo, non però attraversare nel pensiero umano la santa rivelazione di quel concetto che proclamava l'indipendenza dei due poteri, che ne proclamava l'assoluta separazione, la separazione dello Stato dalla Chiesa.

Ora, o signori, io non mi sarei aspettato (e nessuno forse degli uomini di buona fede che giudicano lungi dalla trista fantasmagoria delle passioni politiche), non mi sarei aspettato che, compiuta, dopo più che cinque secoli e mezzo, questa rivoluzione, attuato il concetto dei nostri grandi, diviso il pastorale dalla spada, avessimo incontrata l'accusa di retrocedere in pieno medio evo. E per quale ragione? Perchè noi vogliamo l'accennata separazione sopra una base adamantina, vogliamo costituire la piena indipendenza del capo del potere spirituale dal potere civile.

Io comprendo che questa dottrina possa essere oppugnata da coloro che non si appagano alla libertà de' culti, ma ne bramano, come hanno ingenuamente dichiarato, la estinzione, ma non intendo che possa essere oppugnata da coloro i quali fanno pieno omaggio alla prima libertà del mondo, a quella della coscienza, e non vanno un passo al di là della tolleranza religiosa, perchè non si può senza offesa della giustizia e della civiltà.

Lasciamo dunque il medio evo in rettorica, e consoliamoci dell'evo migliore in cui siamo.

Ma mi si obbietta: voi volete un sovrano, e non gli date dei sudditi; che razza di sovranità è mai questa? Una sovranità senza sudditi e senza territorio è un assurdo giuridico, un controsenso logico.

Coloro i quali favellano in tal modo sono i più ardenti e strenui sostenitori della sovranità del popolo.

Or io domando loro, se il popolo è sovrano, dove sono i suoi sudditi? Ammettere la sovranità e la sudditanza nello stesso ente è un assurdo giuridico, un controsenso logico. E se la sovranità la volete estendere al territorio, allora io non veggo che avrebbero una larva di ragione altri che i comunisti. Se poi mi si dice che la sovranità del popolo è innocente perchè trova un correttivo nella sovranità della legge, mentre la sovranità che si vuol dare al Pontefice è malefica perchè privilegio, oh allora si fa sempre più evidente che la sovranità del popolo è l'assurdo degli assurdi!

Invece, o signori, con miglior logica si può dire che la sovranità del popolo riposi sur un'idea astratta di cui è l'amplificazione, come la sovranità che noi diamo al Pontefice riposa sull'inviolabilità di un principio morale, la quale è inseparabile dall'inviolabilità di chi lo rappresenta per la necessità indeclinabile del suo ministero.

Ma ben altre e più gravi obbiezioni si son fatte.

Si è detto nientemeno che il Parlamento è incompetente a giudicare, perchè questa è una legge religiosa, è una legge che obbliga i cattolici non solo ma altresì gli acattolici; è quindi una legge che eccede i poteri di un'Assemblea legislativa.

Innanzitutto, o signori, non comprendo che cosa si intenda per una legge religiosa.

È fuori di dubbio che il Parlamento non può avere alcuna ingerenza nelle materie religiose, perchè i nostri elettori non ci hanno commesso il mandato di regolare le loro coscienze, ma quello invece di provvedere alla prosperità e al decoro della nazione, di proteggere i loro interessi materiali, di fecondare le loro condizioni economiche, politiche, intellettuali.

Se un Parlamento invadesse il campo religioso, farebbe certamente opera odiosa se non fosse per se stessa impotente e ridicola.

Noi non potremmo neppure fare da padre Giacinto senza provocare la compassione del mondo. Quindi non vi so dissimulare, o signori, l'ingrata meraviglia che mi hanno destato certe professioni di fede udite

in questa Camera, e peggio poi alcune rivelazioni e allusioni alla fede altrui. Per parte mia non posso non deplorare questi fatti, perchè la dignità della Camera e della religione stessa non ci ha nulla da guadagnare. Qui non sediamo per questa fede o per quell'altra, ma sediamo soltanto per quella patria alla quale prestiamo giuramento all'entrare in quest'Aula.

Fo questo appello al buon senso, perchè queste sconvenienze deplorevoli in avvenire nella Camera non si rinnovino, e non si faccia dire che manchi solo un appello nominale perchè l'Italia e il mondo sappiano dei cattolici di questa Camera, degli ebrei, dei protestanti e dei *liberi pensatori* come essi si chiamano!

La religione è interamente straniera alle nostre deliberazioni, ma ci sarebbe una grande innocenza a credere che la religione non debba essere guardata con occhio sagacissimo dalle assemblee politiche, perchè la religione è primo fra gli elementi sui quali si regge qualunque società.

Qualche avversario della legge, che non vuole sovrano il Pontefice e comprende di non potere volerlo suddito, ha compresa la logica conseguenza di dover combattere il cattolicismo nel suo capo; il che non gli ha recato molestia di sorta, perchè, secondo lui, il cattolicismo è un inciampo, è un incubo che bisogna sgomberare addirittura.

Un oratore si è compiaciuto di affermare che fra i 25 milioni di Italiani ci sia qualche migliaio su per giù di cattolici. Questo, signori, è naturale. Ognuno vede attraverso i suoi colori, e chi ha spenta una fede nell'animo proprio la crede morta e sepolta in tutto il mondo. Ma, o signori, se la comunione cattolica, quasi unica fede degl'Italiani, potesse sparire dalla penisola per opera nostra, se noi fossimo lasciati liberi di compiere questa politica di nuovo conio, in cotale ipotesi, signori, credete voi che raccoglieremmo dei buoni frutti? Per me sono convinto che saremmo sconfitti nel nostro stesso trionfo. Io non vedo una società umana la quale si sia fondata su questa distruzione della fede religiosa. Finora la storia non ce la presenta. Nè so di un filosofo nè di un politico degno di questo nome il quale abbia mai consigliato ad una società l'indifferentismo religioso.

Se nel paganesimo stesso, che era la deificazione delle passioni umane e quindi del principio della forza, se nel paganesimo si videro i più liberi spiriti, sino il liberissimo di Catone, fare aspro rimprovero a chi si affaticava ad infievolire le credenze del popolo, che non dovremmo noi dire, o signori, dopo quella immensa rivoluzione che fu nello spirito umano il cristianesimo, il quale consacrò il diritto e l'amore, e distrusse ogni trionfo della forza?

Non è d'uopo ricorrere alla sapienza dei padri della Chiesa, ma basterà ricordare gl'insegnamenti degli scrittori profani, sino dei più profani, purchè fosse stato in loro un concetto vero dei cardini sui quali si regge ogni civile comunanza. Nicolò Machiavelli (in luogo di lunghe citazioni rammenterò alcuna di quelle sentenze nelle quali si scolpisce il pensiero di un grand'uomo), Nicolò Machiavelli diceva: « dove è religione si presuppone ogni bene, dove manca, si presuppone ogni male. » Verrà alcuno a dirmi che il segretario fiorentino era nato ad offuscare negli entusiasmi della fede la perspicacia del vero, e la profonda conoscenza dell'umana natura?

Ma, o signori, si è veduta mai una società, anche nelle sue fasi più eccezionali, abbattere con prova vittoriosa i suoi altari, e rassodare la sua libertà?

Prendiamo la Francia nel suo apogeo rivoluzionario sullo scorcio dello scorso secolo: giunta a quell'apogeo credette che l'opera rivoluzionaria non si poteva suggellare altrimenti che col bandire il Creatore dal creato, ma che mai essa fece? Precipitò in un abisso di sangue e d'infamia, e preparò i trionfi di un glorioso soldato, il quale fece bottino delle sue idolatriche libertà soltanto riaprendo i templi ai credenti. È una pagina di storia molto eloquente o signori, quella in cui veggiamo il più rigido di quei rivoluzionari, e se pur si vuole il più logico, Robespierre, inveire contro quei furibondi, i quali gli avevano strappato il decreto in cui si consacrava l'ateismo, esclamando: che mai mi avete fatto fare! L'ateismo è aristocratico; se Dio non esistesse, bisognerebbe crearlo!

Questi sono, o signori, grandissimi insegnamenti della storia; se non che io credo che male non si appose uno spirito faceto quando disse che, la storia è una gran maestra, ma ha ben pochi scolari.

È ben singolare il fatto religioso di cui gli oppositori accusano l'articolo in esame. Ma questo Papato, infine, l'abbiamo forse fatto noi? Il Papato per la sua parte temporale era un incubo per la nostra unità nazionale, quindi in noi il diritto, il dovere di oppugnarlo. Noi abbiamo usato questo diritto ed abbiamo adempiuto questo dovere. Ma il Papato per la parte spirituale è al di sopra di ogni nostra potestà ed ingerenza. Non solo non abbiamo alcun diritto sur esso perchè appartiene al santuario della credenza, ma abbiamo il dovere di garantire la piena indipendenza ed il libero esercizio di un'autorità, la quale è venerata, quasi esclusivamente da ogni altra in Italia, ed è riconosciuta in tanta parte del mondo.

E chiaro quindi, o signori, che il parlare di legge religiosa, d'incompetenza del Parlamento, di eccedenza dei nostri poteri, non ha alcun fondamento di verità o di logica.

Diceva ieri un mio onorevole amico che mi siede dirimpetto: questa sovranità non è nominale e innocente come si dice, essa ha uno splendido assegno che pesa e sui credenti e sui non credenti nel Pontefice; certo pei credenti la cosa va in perfetta regola, ma è illogico, è ingiusto far contribuire i non credenti a siffatto assegno.

Ora io domando all'onorevole amico mio (personale, s'intende, e non politico): ma gli è forse questo un fatto nuovo, un fatto inaudito, anormale? In qualunque siasi Governo libero del mondo non è possibile escludere il regno della maggioranza; prendansi i Governi monarchici o i repubblicani. Si potrebbe ammettere la pretensione di chi non volesse alcuna parte nella lista civile del Re, protestando le sue opinioni antimonarchiche? Con la stessa logica, quando un paese si slancia in una guerra, tutti coloro che non la credono giusta od opportuna non dovrebbero pagarne le spese, ma rigettarle interamente su quelli che l'abbiano desiderata o decretata.

L'assunto, o signori, è troppo evidente perchè occorra parlarne più oltre.

Mi pare aver percorse le principali obbiezioni che si sono mosse contro l'articolo 1 della legge, e credo si possa asserire che non reggono ad un serio esame. La sovranità che quell'articolo consacra, non solo non ci nuoce perchè non può torcere un capello a nessuno e non impera che sui volenti, ma ci giova grandemente e con le estere potenze, presso le quali ci sgrava da ogni responsabilità degli atti pontifici, e con l'interno del paese, in cui ci salva da quella infausta questione religiosa che finora il senno italiano ha felicemente evitata.

Ma, o signori, chiudendo gli occhi a tutte le ragioni che ci astringono a decretare la sovranità in parola, non dovremmo decretarla pur sempre per l'ufficio stesso che solo è possibile oramai all'autorità più rispettata e più vasta che sia al mondo?

Non dobbiamo noi considerare la condizione nella quale, per necessità logica e per la necessità dei fatti, dovrà entrare il Papato?

Io credo, o signori, che, spogliato di quella forza temporale che era la sua debolezza, non potrà che rappresentare la forza morale, la potenza immortale d'una dottrina eminentemente libera e liberatrice. E come mai potrebbe rappresentarla vassallo dello Stato?

Questa forza morale, per cui è destinata a rivivere, ritemprandosi nelle sue fonti, un'istituzione che nella parte caduca è cadavere, dev'essere da noi, anzichè oppugnata, desiderata.

È troppo doloroso il contrapposto fra i progressi materiali, sempre sicuri e crescenti, e le condizioni morali del mondo civile.

Noi veggiamo quasi per tutto una decadenza del senso morale, e ben sovente, in mezzo ai vanti della nostra civiltà, abbiamo bisogno di chiudere gli occhi per non avere una confutazione solenne.

Basta pensare, o signori, che in Europa ed in America in meno d'un ventennio si sono spesi 50 miliardi pei soli bilanci della guerra. Figurarsi poi quel che i popoli han perduto ne' tesori delle industrie, de' commerci e della morale pubblica...!

Quando più ridenti erano i sogni della civiltà europea, abbiamo vedute due nazioni civilissime venire ad una guerra della quale non si ricorda la più crudele, la più atroce; abbiamo veduto qualche cosa di peggio, abbiamo veduto l'Europa, il mondo guardare impassibile cotesta lotta coll'aria d'un compiacimento che sarebbe la peggiore di tutte le complicità. Di faccia a sì desolante spettacolo non dobbiamo fare ogni opera per isgombrare il cammino alla costituzione di un'autorità morale che, appunto perchè morale, appunto perchè sgombra della soma mondana, potrà esercitare una benefica influenza sui destini delle nazioni? Ma potrebbe mai compiere sì alta missione, avrebbe potenza di richiamare alla ragione e al dovere i popoli fuorviati del mondo civile, un suddito del Re d'Italia?

Conchiudo, signori, poichè l'argomento è stato già ampiamente trattato ed a me non è bello calcare le orme altrui.

Dopo tanta gravità di eventi europei, guardiamo un po' dentro la penisola, e fuori. Guardando in Italia, dobbiamo confessare che nel corso di dieci anni di libera vita non siamo riusciti a costituire nè una florida finanza, nè un esercito formidabile, nè una flotta poderosa, nè un Governo forte abbastanza perchè la legge sia veramente rispettata da tutti e per tutto, un Governo che possa guardare con fiducia il suo domani per le condizioni de' partiti politici così infermi ancora e fluttuanti fra noi.

Se poi si guarda fuori d'Italia, vediamo una Germania, stanca se si vuole, ma oltrapotente; vediamo una Francia lacerata e fremente, nè contro l'Alemagna soltanto; vediamo, cioè non vediamo, l'Europa, perchè l'Europa è oramai un'incognita, l'Europa è divenuta un mito, tanto la politica dell'egoismo e dell'isolamento l' ha corrosa e prostrata.

In queste condizioni, o signori, ogni popolo deve pensare seriamente alla sua sorte, e, se oppugnato, non contare che sulle sue proprie forze.

Io vi domando, o signori, se è questo il momento di scinderci in una questione di sì alta importanza, per le sue conseguenze sociali, politiche e religiose; se è momento di suscitare nuovi imbarazzi alla patria nostra conturbando le coscienze all'interno, e dando alle potenze straniere giuste ragioni di risentimento! (Bene! *a destra*)

PRESIDENTE. Onorevole Pasqualigo, ella aveva chiesta la parola per un fatto personale; non so veramente in che l'onorevole Bertolami possa avervi dato ragione. Ad ogni modo accenni questo fatto personale.

PASQUALIGO. Me ne sbrigo in pochissime parole.

Il fatto personale consiste in questo, che ieri, quando mi feci a provare l'incompetenza dello Stato di chiamare sacra la persona del Pontefice, io accennava ad un sistema il quale dall'onorevole Bertolami sarebbe qualificato erroneo e, direi quasi, empio.

Il sistema da me toccato è appunto quello di Dante,

di cui egli testè parlava; il sistema cioè dei due mondi l'uno della ragione, l'altro della fede. Niente aggiungerò a quanto ho detto in questo argomento per non annoiare la Camera; ma per far conoscere all'onorevole Bertolami che tale sistema non è niente affatto empio...

BERTOLAMI. Irragionevole.

PASQUALIGO... che non è nemmeno irragionevole, mi permetta la Camera di provargli che è basato nientemeno che sopra quelle autorevoli parole di San Paolo ai Corinti. (*Ilarità*)

« Fundamentum aliud nemo ponere potest præter id quod positum est, qui est Christus Jesus: ipse est petra super quam ædificata est Ecclesia. » Ed ora ascolti l'onorevole Bertolami ciò che segue, e che concerne il nostro punto: « Imperii vero fundamentum jus humanum est. »

Mi basta avere fatto alla Camera questa citazione ed avere così giustificato me ed anche Dante, se mi è lecito aspirare all'onore di un tanto patrocinio.

PRESIDENTE. L'onorevole Corte ha facoltà di parlare per un fatto personale.

CORTE. L'onorevole deputato Bertolami, con quella squisita cortesia che gli è propria, la quale è resa anche maggiore dall'eleganza e facilità d'eloquio, ha voluto alludere al mio discorso di ieri. Ora, siccome io credo che egli abbia travolto il senso che io intendeva di dare alle mie parole, e, trattandosi d'argomento molto grave, io spero che la Camera mi permetterà di precisare il mio concetto.

Io ho detto che, in quanto si riferisce alla politica, la maggioranza ha il diritto di esercitare un potere assoluto, e mi piace ricordare che sono talmente persuaso di questa verità, che quando, sono pochi giorni, in questo Parlamento si deliberava intorno al plebiscito per l'annessione di Roma e delle provincie affini, io ho votato contro, in quanto che ritenevo fosse inutile il plebiscito per dichiarare che Roma faceva parte d'Italia.

Vede dunque l'onorevole Bertolami che sul terreno politico io ravviso il diritto delle maggioranze sotto un punto di vista forse assai più largo di quello che egli stesso lo intenda.

Ha detto poi che nelle cose spirituali io credo che le maggioranze non abbiano diritto di sorta.

Io stimo, apprezzo e capisco gli uomini i quali la pensano come l'onorevole Bertolami; ma, se a me, non dico se a noi, se a me, forse invaso da troppo orgoglio spirituale, piace assumere in questo mondo, incontrando ogni responsabilità nell'altro, la parte degli angeli ribelli di Milton, vale a dire di non credere cosa che offenda il mio senso morale, il mio criterio della giustizia, io credo questo sia nel mio diritto.

Io conchiudo ricordando all'onorevole Bertolami che, nell'interesse stesso delle dottrine che egli difende, vi sarebbero molti argomenti i quali sussidierebbero le idee da me professate, ed una sola autorità amo citargli, quella di un uomo il quale certamente era amico del Papa, il conte Giuseppe De Maistre, il quale, come sapete, disse che il cattolicismo era stato molto danneggiato dal fatto che il suo capo più spesso si ricordava di essere principe di quello che si ricordasse di essere Pontefice. (Bravo! Bene! *a sinistra*)

BERTOLAMI. Chiedo la parola per un fatto personale.

Io sono lieto della rettificazione che l'onorevole mio amico Corte ha fatta circa le sue idee di ieri. Nel modo in cui egli ragiona, non trovo più materia di discutere, perocchè io non mi sono opposto ai suoi pensamenti per quanto si riferiscano ad effetti spirituali. Anzi citavo precisamente lui quando io voleva combattere le sue obbiezioni contro questa legge perchè obbliga ad un assegno verso il Papa sì gli acattolici che i cattolici.

Vede bene che l'assegno al Papa è cosa tutt'altro che spirituale!

Non essendo per parte mia entrato nell'ordine di idee che ha ora accennato il mio onorevole amico Corte, diviene superflua ogni altra spiegazione.

BORGATTI. Signori, io era inscritto per parlare nella discussione generale; ma essa venne chiusa prima del mio turno. Ed io ne fui lieto, perchè così potei dispensare i miei colleghi dalla molestia di ascoltare un discorso mio, il quale, dopo gli splendidi ed eloquenti che si erano uditi, non poteva meritare tampoco l'onore della vostra indulgenza.

Ora che mi è accordato di parlare, non abuserò certamente dell'indulgenza vostra nè per fare un discorso e neppure per entrare nella discussione generale, sebbene io avessi molte considerazioni da sottoporre al vostro giudizio. Ma, poichè nel corso di questa discussione non solo mi si è fatto l'onore di alludere alla persona mia, intorno a che non avrei che a render grazie ai colleghi delle benevoli parole adoperate a mio riguardo, ma si è fatto cenno ancora a precedenti legislativi e parlamentari che mi concernono; così pregherei la Camera a permettermi anticipatamente di fare, a quando a quando, qualche richiamo ed osservazione sui precedenti accennati.

Comincierò dal dichiarare apertamente che da tutta questa discussione mi è parso di poter dedurre che noi non abbiamo tutti lo stesso concetto sulla posizione giuridica della Santa Sede nei suoi rapporti interni ed esterni; non abbiamo tutti un uguale criterio delle diverse prerogative del Papa: d'onde avviene che parliamo indistintamente di Papa, di Sommo Pontefice, di Capo della Chiesa cattolica, di sovrano spirituale, di principato e di monarcato ecclesiastico; e così, per quanto a me sembra, confondiamo cose ed attribuzioni essenzialmente diverse e distinte fra loro: confondiamo la qualità spirituale del Capo della Chiesa colla qualità giuridica del Sommo Pontefice, e questa colla sovranità territoriale; nella stessa guisa che facciamo

dipendere dall'abolizione del potere temporale la possibilità, anzi la necessità di regolare i rapporti della Chiesa e dello Stato secondo il diritto comune, ossia secondo la libertà, e la libertà stessa consideriamo come un necessario corrispettivo per compensare la Chiesa e la Santa Sede della perduta dominazione temporalesca.

Io vorrei su questi punti chiarire un po' le mie idee: ma prima bisogna che la Camera spinga la sua indulgenza fino al segno di permettermi di richiamare alla mia memoria alcune nozioni elementari sui rapporti giuridici della Santa Sede cogli Stati così detti cattolici, e sulle prerogative diverse del Papa; non già perchè io intenda con ciò di sollevare qui questioni canoniche e chiesastiche, le quali, come osservava opportunamente ieri l'illustre mio amico Pisanelli, debbono rimanere interamente estranee alle nostre discussioni, e molto più alle nostre deliberazioni; ma perchè a me pare che in una materia così ardua come la presente sia necessario procedere con precisione di linguaggio, precisione di cui io ho pure bisogno per dimostrare il significato che, secondo me, deve attribuirsi all'art. 1, ora in discussione. Il quale non è che la conseguenza logica e necessaria degli articoli 2 e 3 del decreto reale sul plebiscito romano, già convertito in legge; articoli con cui ci siamo formalmente impegnati di « conservare al Sommo Pontefice l'inviolabilità e tutte le prerogative personali del sovrano, e di guarentire alla Santa Sede il libero esercizio della sua podestà spirituale. »

Tre erano le prerogative o qualità che si riunivano nel Papa prima dell'abolizione del potere temporale: la qualità politica di sovrano territoriale; la qualità giuridica di Sommo Pontefice; la qualità meramente spirituale di capo della Chiesa, ossia di primo vescovo della cattolicità.

Caduto il potere temporale, cadde per sempre la qualità politica di sovrano. Restano ora le altre due, le quali corrispondono alla notissima distinzione della potestà d'ordine e della potestà di giurisdizione. Per la potestà d'ordine, che, come ognuno sa, è detta di diritto divino, il Papa non ha un'autorità maggiore di quella di ogni altro vescovo: per la potestà di giurisdizione, che è appellata di diritto positivo interno della Chiesa, ossia di diritto canonico, il Papa non esercita una sovranità nel governo della Chiesa; egli, come statuì il Concilio fiorentino, vi esercita soltanto un primato di giurisdizione, e lo esercita, non dispoticamente, ma mediante una gerarchia mirabilmente costituita, e l'esercita soltanto in quegli Stati nei quali, o in virtù di un giure speciale, detto diritto pubblico ecclesiastico, o per mezzo di atti internazionali, conosciuti sotto il nome di *concordati*, o mediante antiche consuetudini, la Chiesa cattolica è riconosciuta nella sua universalità giuridica, col suo centro di giurisdizione fuori dello Stato.

È adunque evidente che, per applicare il diritto comune nei rapporti dello Stato colla Chiesa, non bisogna riconoscere la Chiesa nella sua universalità giuridica, ma unicamente in quanto essa è giuridicamente circoscritta nel territorio e nella competenza civile di ciascuno Stato.

E qui mi affretto di dichiarare che io non intendo di escludere l'universalità della Chiesa cattolica, perchè so anch'io che l'universalità è carattere essenziale di questa comunione religiosa. Ma altra cosa è l'universalità spirituale o religiosa, la universalità del dogma, delle credenze, e si aggiunga pure della gerarchia, della disciplina e delle forme; altra cosa è l'universalità riconosciuta ed ammessa dalle leggi civili di ciascuno Stato.

Se voi riconoscete ed ammettete nella sua universalità giuridica la Chiesa cattolica, essa vi si presenta come una istituzione pubblica fuori dello Stato; sicchè sarete tratti necessariamente ai concordati e all'antico diritto pubblico ecclesiastico.

Questo fu l'argomento che io ebbi a svolgere ampiamente nella tornata del 9 luglio 1867 in difesa ancora degli atti che erano stati compiuti o preparati dal Ministero al quale ebbi l'onore di appartenere.

E poichè nel corso di questa discussione si è fatto cenno appunto a ciò che io dissi in quella memorabile circostanza, non solo nella indicata seduta della Camera del 9 di luglio, ma anche in quella del giorno 15 successivo, intorno alla missione da noi affidata all'egregio commendatore Tonello; così prego gli onorevoli miei colleghi di permettere che io ricordi qui in riassunto quanto venni allora esponendo, e richiami particolarmente la vostra attenzione sopra questa circostanza, e cio è che noi avevamo ripetutamente inculcato al nostro inviato di « tenersi, persino nelle apparenze, lontano da tutto ciò che potesse compromettere o pregiudicare il nostro diritto nazionale su Roma, e ogni questione giurisdizionale intorno ai rapporti dello Stato colla Chiesa e colla Santa Sede, volendosi, si aggiungeva, su di ciò riservata piena ed intera libertà di deliberazione al Parlamento; » che quindi non era nostro intendimento di venire « ad alcun accordo formale, ad un concordato con la Santa Sede, e che per necessaria conseguenza, prescindendo da ogni prerogativa politica e giurisdizionale del Santo Padre, noi intendevamo unicamente di rendere omaggio in lui alla qualità spirituale del capo della religione professata dalla grande maggioranza degli Italiani, e che per i nostri principii la religione cattolica, al par di ogni altra associazione religiosa, avrebbe goduto nel regno di tutta la libertà consentita dal diritto comune. »

Questo sistema e questo linguaggio parvero strani a taluni, e fummo perfino fatti segno a vivaci epigrammi. Ma molti di voi rammenteranno che sorse da questi banchi un oratore, la di cui memoria è ricordata ancora con affetto, l'onorevole Cordova, il quale, con quella facondia che gli era abituale, si fece a dimostrare che giammai un governo di un paese cattolico aveva te-

nuto un linguaggio così opposto agli usi, così contrario alle mire teocratiche della curia romana. E non passarono quattro anni che già questo sistema era accolto dall'opinione liberale del paese.

La stessa relazione ministeriale, che precede il progetto ora in discussione, rende omaggio a questo sistema. Ed invero alla pagina quarta vi si legge che, « non solo è possibile di regolare i rapporti della Chiesa e dello Stato sotto la sola norma del diritto comune, » ma che questo « è il solo sistema proprio dell'indole delle due società amiche e sorelle; è il solo che possa contribuire al felice e progressivo svolgimento dell'una e dell'altra. »

Se non che, o signori, si aggiunge subito, nella relazione stessa del Ministero e alla medesima pagina quarta, che non era possibile di applicare questo sistema « finchè durò la vita travagliosa ed inquieta della sovranità territoriale della Santa Sede; imperocchè (si aggiunge) le due podestà erano, per cagione del potere temporale, così confuse nella stessa persona del sovrano Pontefice, che gli Stati, onde difendere le proprie prerogative, dovettero ricorrere agli espedienti del diritto pubblico ecclesiastico, ai concordati, agli *exequatur*, ai regi *placet*, » e via discorrendo. E citando l'articolo 18 del nostro Statuto, si conclude che questa disposizione, colla quale è prescritto l'*exequatur*, « perde ogni sua ragione dal momento che, colla caduta del potere temporale, la Santa Sede ha cessato di trovarsi in suolo straniero al regno d'Italia. » Fin qui la relazione che precede il progetto ministeriale.

Ma in tutto ciò, o signori, vi ha un errore, che ci sfugge comunemente, per un'abitudine contratta; errore non solo di diritto, ma anche di fatto; errore che importa molto di rilevare, affinchè i nemici dell'unità nazionale, i propugnatori della necessità del potere temporale, non abbiano dalle nostre stesse affermazioni ad inferire che il potere temporale era condizione giuridica indispensabile all'esercizio della podestà giurisdizionale del Sommo Pontefice.

E diffatti, o signori, come è già avvertito nella relazione della Commissione, è tanto vero che il potere temporale non poteva essere d'impedimento agli Stati, così detti cattolici, per regolare i loro rapporti colla Chiesa romana secondo il diritto comune, anzichè nei modi eccezionali suaccennati, che il Belgio, paese quant'altri mai devoto alla Chiesa cattolica e alle prerogative della Santa Sede, proclamò nella sua Costituzione del 1831 di volere regolati i rapporti dello Stato colla Chiesa sotto l'impero di una legge comune di libertà e di eguaglianza per tutti i culti, tolti per sempre gli espedienti del diritto pubblico ecclesiastico, delle antiche consuetudini e dei concordati.

E questa è la prova più evidente dell'errore in cui cadde l'autore della relazione ministeriale, quando affermò che non era possibile di applicare il diritto comune e il sistema di eguaglianza e di libertà « finchè durò la vita travagliosa ed inquieta della sovranità territoriale del Sommo Pontefice. »

I Concordati infatti non si contraevano dal Papa in contemplazione del potere temporale, come asserisce la relazione ministeriale. Il Papa, in quanto era Sovrano territoriale, stipulava i trattati nell' interesse esclusivo dello Stato, come ogni altro Sovrano. Ma i Concordati erano conclusi dal Sommo Pontefice, e in contemplazione della Chiesa per sè stessa, riconosciuta ed ammessa come istituzione internazionale fuori della competenza civile dello Stato contraente.

E non è neppur vero, o signori, in fatto che il Governo dello Stato e quello della Chiesa si confondessero nella persona del Papa; essi erano sempre distinti, perfino nella forma. E chi voglia averne una prova non ha che a prendere sott'occhio i così detti *Motupropri*, che concernevano il governo dello Stato, e perfino lo Statuto dato da Pio IX, ad imitazione degli altri Sovrani, nel 1848. Tutti questi atti del Papa Sovrano sono intitolati nella forma usata comunemente dagli altri Sovrani. Ma negli atti risguardanti il governo della Chiesa, voi vedrete che essi sono sempre intitolati dal Papa, come vescovo, colla celebre formula: *Episcopus servus servorum Dei*, formula concepita ed introdotta con sincera e santa modestia da quel grande Pontefice, che fu San Gregorio Magno, ma che valse, in progresso di tempo, all'umile vescovo di Roma, servo dei servi di Dio, per esercitare la più potente e la più temuta teocrazia che ricordi la storia.

È adunque fuori di dubbio, o signori, che il così detto diritto pubblico ecclesiastico, i concordati, e la interminabile enumerazione degli *exequatur*, dei *placet*, dei *giuramenti*, degli *appelli per abuso*, delle *nomine* o *presentazioni*, ecc., non si riferiscono al Papa per riguardo alla qualità di sovrano territoriale, come è stato erroneamente supposto nella relazione del Ministero; si riferiscono invece alla Chiesa in se stessa, considerata e riconosciuta nella sua universalità giuridica, e col suo centro supremo di autorità giurisdizionale fuori dello Stato.

Laonde, nella stessa guisa che l'esistenza del potere temporale non era di ostacolo agli Stati per applicare nei loro rapporti colla Chiesa cattolica il diritto comune, e abbandonare i sopraccennati espedienti eccezionali; così l'abolizione del potere temporale non può e non dev'essere d'impedimento agli Stati medesimi di far a modo loro, di applicare o non applicare il diritto comune, conservare i concordati, le consuetudini, gli *exequatur*, ecc., se così ad essi piace. E che? Sarebbe forse interdetto ad uno Stato così detto cattolico di venire ora ad un concordato colla Santa Sede, solo perchè è stato abolito il potere temporale?

Voi vedete adunque, o signori, quali e quante conseguenze pericolose potrebbero derivare, se l'antico sistema, onde sono tuttavia regolati i rapporti della Chiesa colla maggior parte dei così detti Stati catto-

lici, si facesse dipendere dal potere temporale e dalla qualità politica di sovrano territoriale, di cui il Papa era investito.

Per noi soltanto, o signori, l'abolizione del potere temporale presenta una difficoltà che non incontravamo prima. Imperocchè, mentre da una parte noi dobbiamo mantenere piena ed intera la libertà di regolare i rapporti nostri colla Chiesa cattolica, secondo i principii del nostro diritto pubblico interno, non possiamo impedire agli altri Stati di fare diversamente; e dobbiamo perciò garantire al Sommo Pontefice l'esercizio di quelle giurisdizioni che, se non piace a noi di ammettere, pel nostro diritto pubblico interno, sono tuttavia ammesse da altri Stati in virtù di concordati o consuetudini, che non è in poter nostro di togliere e far cessare.

In altri termini: finchè vi hanno in Europa degli Stati che mantengono colla Santa Sede le relazioni internazionali derivanti dall'antico diritto pubblico ecclesiastico, o da consuetudini o concordati, noi potremo bensì regolare i nostri rapporti interni colla Chiesa sotto la sola regola del diritto comune, ma dovremo ad un tempo garantire al Sommo Pontefice e alla Santa Sede la posizione giuridica che essa ha attualmente verso altri Stati.

E di qui la ragione diversa delle due parti della presente legge: la prima resa necessaria per rispetto al diritto pubblico altrui; l'altra richiesta dal diritto pubblico nostro.

E di qui pure la ragione della diversa posizione in cui si trovano coloro che difendevano la libertà della Chiesa nel 1867, e la difendono ora.

E non siamo noi però che ci troviamo in contraddizione. Siete voi altri che non avete voluto la libertà della Chiesa, quando era in poter nostro di accordarla piena ed intera, indipendentemente dai rapporti che ha la Santa Sede con altri Stati; e la volete oggi invece, senza tener conto della condizione eccezionale in cui ci troviamo, e non curando il diritto che hanno gli altri Stati di mantenere i loro rapporti colla Santa Sede, o nella forma attuale, o in altra qualsiasi che ad essi sembri più conforme al voto dei cattolici compresi nel loro territorio.

Quando nel 1867 noi vi proponevamo di applicare ai rapporti dello Stato nostro colla Chiesa il diritto comune, informando questo alla più larga libertà, così per la Chiesa, come per ogni altra associazione religiosa e per ogni corpo morale, voi gridaste al tradimento, e vedeste un grande pericolo per lo Stato, sostenendo che non si poteva dare la libertà alla Chiesa finchè essa aveva per Capo un sovrano straniero nemico al regno d'Italia. Ma il Capo di questa Chiesa ha forse cessato di essere nemico del regno d'Italia, dopo la caduta del potere temporale? E com'è adunque che voi siete ora tanto teneri della libertà della Chiesa? Ma noi vedremo nella discussione sulla seconda parte di questo progetto quale e quanta sia la libertà che voi domandate. In quanto a me mi riservo di spiegarvi allora le mie idee; e vedrete dal fatto se io sia sempre coerente a me stesso, tenuto conto delle difficoltà maggiori, nelle quali ora noi ci troviamo, anche perchè la nostra legislazione, tal quale essa è di presente, non è certo la più acconcia ad una larga ed immediata libertà.

Io non voglio più oltre abusare dell'indulgenza della Camera, e vengo senz'altro a dire due parole sull'articolo 1 in discussione.

L'articolo ora in discussione, come vedete, è così concepito: « La persona del Sommo Pontefice è sacra ed inviolabile. » Or bene, o signori, dopo che una legge dello Stato ha già stabilito che « il Sommo Pontefice *conserva* (si badi bene al significato di questa parola) *conserva* l'inviolabilità e tutte le prerogative personali del sovrano » io dimando come si può più sfuggire a questa indeclinabile necessità che ci siamo creata noi stessi; come si può evitare di comprendere ora in questa legge di garanzie la prerogativa della *inviolabilità* della persona del Sommo Pontefice?

È naturale, e se fosse diversamente io non mi sarei mai indotto a dare il mio assenso all'articolo ora in discussione; è naturale, dico, che quando qui si parla di prerogative personali della sovranità, se ne parla, come affermò l'altro giorno l'onorevole ministro degli esteri e ieri l'onorevole presidente del Consiglio, non già in senso assoluto o *tassativo*, come si esprimono i giuristi, ma in senso relativo o *dimostrativo;* per dimostrare cioè, con parole accolte dall'uso comune, le modalità onde si vuole garantita al Sommo Pontefice l'indipendenza nell'esercizio della sua suprema potestà.

Ed io aggiungo, secondo le convinzioni già espresse, che quando, e negli articoli 2 e 3 del decreto reale sul plebiscito, già convertito in legge, e nel progetto in discussione, si parla di prerogative personali, se ne parla nel senso di garantire al Sommo Pontefice, non già l'esercizio di una sovranità politica, che è cessata per sempre; e neppure l'esercizio di una sovranità ecclesiastica che non esiste, e se anche esistesse, non ispetterebbe a noi di statuire sulla medesima; e neanche l'esercizio dell'autorità spirituale, perchè l'autorità spirituale non può e non deve essere garantita da legge speciale, ma solo dalla libertà; sibbene l'esercizio di quel primato di giurisdizioni che il Papa conserva ancora, specialmente come patriarca di Occidente, negli Stati dove si estende la Chiesa latina, per virtù dell'antico diritto pubblico ecclesiastico, o di antiche consuetudini o di concordati.

Opportunamente però, e con accorto e sapiente consiglio, il barone Ricasoli, all'articolo secondo del suo capitolato del 1861, più volte citato nel corso di questa discussione, contemplò questo caso. Ma queste speciali giurisdizioni, proprie del primato pontificio, già in parte abbandonate, andranno successivamente in disuso per la

forza stessa delle cose e per il progresso dei tempi. E quando tutti gli Stati così detti cattolici regoleranno, ad imitazione del Belgio, e ad esempio nostro, i loro rapporti colla Chiesa, secondo il diritto comune, informato alla più larga libertà, non rimarrà, dirimpetto alla società civile, altro che la suprema autorità spirituale della Santa Sede, la quale troverà nella libertà, largamente applicata in tutti gli Stati, la più salda ed efficace garanzia e la più conforme ancora ai fini stessi della sua divina missione.

Laonde si appalesa sempre più, per le fatte considerazioni, il carattere essenzialmente transitorio di queste garanzie e di questa prima parte del progetto di legge in discussione.

Io lascio all'esimio nostro relatore, più competente e più autorevole di me per parlare alla Camera a nome della Commissione, di dare all'onorevole Mancini la risposta che stimerà più opportuna. Dal canto mio mi limiterò a pregare la Camera di considerare che l'emendamento che l'onorevole Mancini propone in sostituzione dell'articolo primo, presentato dalla Commissione, è così formulato: « Per assicurare al Sommo Pontefice, cessata ogni potestà temporale e politica, l'indipendente e libero esercizio della autorità spirituale, la persona del medesimo è dichiarata *sacra ed inviolabile.* »

Or bene, in che consiste veramente la differenza fra l'onorevole Mancini e la Commissione? Consiste prima di tutto in ciò, che l'onorevole Mancini include in una disposizione di legge i motivi della disposizione stessa, contro il metodo da noi sempre seguito, di non comprendere mai i motivi della legge nel testo di essa.

Poi un'altra differenza si riscontra tra noi e l'onorevole Mancini nel voler egli che la inviolabilità del Sommo Pontefice sia *dichiarata*, mentre l'articolo secondo del decreto reale sul plebiscito, già tradotto in legge, dice, con maggior proprietà di linguaggio, che la inviolabilità è *conservata.*

Non basta; l'onorevole Mancini vuole riferire le garanzie all'*esercizio dell'autorità spirituale*, mentre io le voglio riferire ad un oggetto pel quale rimane veramente giustificata la necessità di speciali garanzie, finchè nel Sommo Pontefice è riconosciuto da altri Stati quella suprema potestà di giurisdizione, che è giuridicamente distinta dall'autorità spirituale. Se la inviolabilità della persona fosse necessaria all'esercizio della potestà spirituale, non si saprebbe comprendere perchè non venga estesa anche ai vescovi.

Vengo ai fatti personali. L'onorevole Mancini, riportandosi a ciò che è avvenuto nell'interno della Commissione durante il nostro studio, diceva che io particolarmente mi mostrai riluttante all'articolo primo di questo progetto. È vero, ma non solo per l'articolo 1, sibbene ancora per tutta la prima parte del progetto, ossia per le speciali garanzie. Nè fui il solo, come già si deduce dalla relazione della Commissione. Soltanto è esatto il dire che io lo fui più di tutti, e che valsero in parte a vincere gli scrupoli miei le savie osservazioni fatte in particolar modo dal collega Accolla, e svolte dall'onorevole Mancini con quella facondia e con quel corredo di dottrina, che lo rendono meritamente stimato ed autorevole. Ho detto che valsero in parte, poichè ogni scrupolo mio si tacque dopo che il regio decreto sul plebiscito fu convertito in legge, e quando per ciò si poteva bensì discutere sul modo di applicare le garanzie, ma non era più lecito, a chi siede in questo recinto, di sfuggire alla necessità di accordare in massima le garanzie. D'altronde l'articolo 2 del detto regio decreto, tradotto in legge, sancisce come più volte ho osservato, che « il Sommo Pontefice conserva la dignità, la inviolabilità e tutte le prerogative personali del Sovrano. »

Or bene, per quanto si voglia allargare la facoltà riservata al Parlamento, circa il modo di applicazione di dette garanzie, non si potrà mai sostenere che il Parlamento possa mutare la sostanza degli articoli del decreto reale, e particolarmente dell'articolo secondo, nel quale la inviolabilità personale del Sommo Pontefice è stabilita tassativamente.

Vi è di più, o signori: l'articolo primo di questo progetto, come ora voi lo avete sott'occhio e vi è proposto dalla Commissione, non incontrò opposizione alcuna in Comitato; e dopo lungo esame e molte ripugnanze venne ammesso da tutti i miei colleghi della Commissione, compreso l'onorevole Mancini.

Ditemi ora, o signori, se io poteva, dopo tutto ciò, spingere il culto delle mie convinzioni fino al punto da non tener conto delle opinioni autorevolissime dei miei colleghi della Commissione, di tanti e gravi giurisperiti e pubblicisti che seggono e in questo e nell'altro ramo del Parlamento, e da dimenticare perfino che qui io pure sono un uomo politico, il quale non può e non deve sacrificare il suo dovere di legislatore alle pure convinzioni dell'uomo di studio.

Oltre ciò, dopo un lungo ed accurato esame, potei persuadermi che vi è un caso in cui veramente la necessità di una legge speciale di garanzie è giustificata; ed ho già avuto l'onore di dimostrarvelo.

Ecco le ragioni tutte per le quali, ultimo nella Commissione, m'indussi a dare il mio assenso all'articolo, come vi è stato presentato; e spero che coloro tra i miei amici e colleghi, che sono stati fin qui riluttanti, faranno altrettanto. (Benissimo! *a destra*)

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Crispi.

CRISPI. L'onorevole deputato Borgatti, difendendo l'articolo primo della legge, esordì esponendo le ragioni per le quali sia necessaria al Papa l'inviolabilità personale allo indipendente esercizio delle sue funzioni spirituali. Coteste ragioni sarebbero, che il Papa è capo della giurisdizione ecclesiastica in Italia e fuori, ed è il primo vescovo della cattolicità. Come capo della giurisdizione ecclesiastica, il Papa stipula

dei concordati coi Governi esteri; come vescovo primate impera su tutto il mondo. Nell'un caso e nell'altro esercita una sovranità che bisogna rispettare.

Dopo avere svolto cotesto tema, l'onorevole Borgatti ci minacciò con la questione pregiudiziale. Egli disse che il Parlamento, avendo il 31 dicembre 1870 convertito in legge il decreto del 9 ottobre precedente, noi siamo obbligati a conservare la formola stabilita nell'articolo 2 del decreto medesimo.

Risponderò brevemente alle due parti del discorso dell'onorevole deputato.

Se il Papa come capo della giurisdizione ecclesiastica e come primo vescovo della cattolicità, ha un dominio il quale si estende su tutta la terra, noi siamo incompetenti a discutere della sua sovranità e dobbiamo occuparci soltanto a garantirgli che non troverà alcun ostacolo in mezzo a noi e che potrà esercitare la sua sovranità colla più assoluta indipendenza.

Primo vescovo della cattolicità, egli impera sulle coscienze che hanno fede in lui; ma questa circostanza non può e non deve menomamente influire nella legislazione politica del nostro paese. Legislatori e rappresentanti della nazione, noi dobbiamo riguardare il Papa come il capo di un'associazione religiosa il quale deve convivere in Roma accanto al capo dello Stato, senza preoccuparci punto se egli sia o no fonte di giurisdizione nella Chiesa e quale sia la sua potestà nelle materie di religione.

Vede dunque l'onorevole Borgatti che il fatto della sovranità spirituale, della quale il Papa è investito, non costituisce un obbligo, perchè da noi si accetti la formola del primo articolo della legge in discussione.

Dirò inoltre all'onorevole Borgatti ed alla Camera che non siamo più ai tempi in cui il mondo viveva sotto il regime dei concordati.

Sono pochissimi in Europa gli Stati nei quali i concordati hanno un'efficacia, e moltissimi invece sono quelli nei quali essi vennero annullati o modificati dalle interne legislazioni. Il mondo cammina verso il regime della libertà. Quel regime assurdo in cui il Governo civile, transigendo con la Santa Sede, divideva col Papa la sovranità onde dominare con doppio impero le popolazioni, è in desuetudine, anzi non fu sempre realmente attuato. Noi siamo in tempi nei quali le due potestà, con grande beneficio della civiltà, si tengono separate e ciascuna esercita distinte funzioni. Esercita il Papa, quelle che derivano dalla sua qualità di principe spirituale, ed il capo dello Stato, esercita quelle che gli vengono delegate dalla nazione.

La legge del 31 dicembre 1870, mel permetta l'onorevole Borgatti, non è per noi un ostacolo, nè c'impedisce che, conformemente agli interessi nazionali, possiamo fissare le condizioni, secondo le quali il decreto del 9 ottobre deve essere inteso. Il Parlamento non pregiudicò alcuna questione, quando votò quella legge; esso al contrario riservò che sarebbero determinate con apposita legge le disposizioni che si riferivano agli articoli 2 e 3 del decreto stesso. Quale ne è la conseguenza? Che il Parlamento può, anzi deve, stabilire quale sia cotesta inviolabilità del Papa, che cosa essa significhi, quali siano i suoi limiti. Ora, venendo a cotesta definizione, non potremo giammai ammettere una formola la quale dia maggiori guarentigie di quelle di cui il Papa ha bisogno per il libero esercizio del ministero spirituale.

La questione dunque resta integra, come è stata posta dagli oratori che seggono su questi banchi; e noi quindi possiamo e dobbiamo discuterla e risolverla in modo che l'Italia non possa risentirne alcun pregiudizio.

Che cosa volete voi colla inviolabilità del Papa? Voi non potete volere se non che questo: che il Papa, nell'esercizio delle sue funzioni spirituali, non possa essere soggetto all'autorità dello Stato, che sia irresponsabile, che non si possa procedere contro di lui per gli atti concernenti l'esercizio delle funzioni medesime.

Ma la formola dell'articolo 1 non stabilisce in giusti termini l'obbligo da noi assunto. La formola dà al Pontefice un'inviolabilità anche per gli atti, i quali uscirebbero dalla cerchia del suo ministero ecclesiastico.

Fu detto nel corso di questa discussione che lo Stato è in dovere, per le condizioni peculiari in cui si trova il Pontefice, di dargli speciali garanzie; e fu soggiunto che, siccome nella costituzione politica del regno simili garanzie furono date in altri casi e per altre funzioni, non riesce inconcludente che una speciale garanzia venga accordata anche al Pontefice.

In verità, signori, una inviolabilità la quale significhi irresponsabilità non esiste nel sistema delle nostre leggi. Noi abbiamo quattro ordini di garanzie: quella dei deputati, quella dei senatori, quella dei magistrati, quella dei funzionari dell'ordine amministrativo.

Pei deputati non esiste irresponsabilità. Meno l'irresponsabilità per le opinioni le quali si manifestano e pei voti che si danno in questo recinto, per tutto ciò che si riferisce ad atti esteriori, il deputato non ha il beneficio, se non che di un giudizio preventivo che la Camera si riserva tutte le volte che s'inizii contro di lui un procedimento penale; ma una volta pronunziato questo giudizio, il deputato è sciolto dalla prerogativa parlamentare ed è giudicato dall'autorità competente.

Pel senatore avvi il giudizio preventivo e la specialità del giudice pei reati che possa commettere. Il senatore è sottoposto alla giurisdizione dell'alta Corte; cioè egli è giudicato dal Senato stesso.

Pel magistrato non esiste neppure la irresponsabilità. Per quanto si riferisce alle funzioni giudiziarie, ov'egli sia imputato di qualche colpa, il giudizio disciplinare è profferito dai magistrati stessi sotto i quali gerarchicamente si trova; ma esso non è irresponsabile, non è immune dalla pena che potrebbe meritarsi

nel caso di una infrazione o di un reato che possa avere commesso.

Lo stesso è per alcuni funzionari dell'ordine amministrativo. Per costoro il giudizio preventivo appartiene al Consiglio di Stato, il quale sciogliendo, ove esso creda che esista un reato, il funzionario dalla garanzia, lo manda dinanzi ai tribunali.

Avvi una prerogativa speciale, e direi anche eccezionale, nelle leggi costituzionali. Cotesta è la inviolabilità del Re. Ma neanche l'inviolabilità del Re significa irresponsabilità. È vero che all'articolo 4 dello Statuto è detto che *la persona del Re è sacra ed inviolabile*; ma, come temperamento a cotesto articolo, avvi l'articolo 67 dello Statuto medesimo, il quale stabilisce che di tutti gli atti del potere esecutivo risponsabili sono i ministri.

Il principio della inviolabilità di un Re costituzionale non ebbe mai per effetto la irresponsabilità; qualunque atto si commetta nel regno è sottoposto a giudizio ove esso sia di quelli pei quali avvi una sanzione penale.

Il Re nel regime costituzionale è una istituzione. Gl'Inglesi immaginarono che cotesta sia una istituzione perfetta. Secondo il loro linguaggio il Re non può far male; egli è origine di grazie, di favori, di tutti i benefizi; se mai erra, è presunto che la sua coscienza ha potuto essere sorpresa da malvagi consiglieri; se i suoi atti sono riprovevoli, i consiglieri sono quelli che ne rispondono, e, ove ne sia il caso, ne vengono puniti.

Sarebbe forse il Re immune dalla giurisdizione territoriale?

Nemmeno. Quanto agli atti civili, il deputato Mancini un momento fa ve l'ha enunciato, il Re è soggetto al diritto comune. Voi troverete nell'articolo 20 dello Statuto che il Re dispone, secondo le leggi dello Stato, del suo patrimonio privato. Nel Codice civile, all'articolo 99, sono stabilite le norme pel matrimonio del Re e dei Principi reali, e, meno l'eccezione della forma, cioè che, invece di essere il sindaco quello che celebra il matrimonio, è il presidente del Senato, tutte le controversie sul matrimonio stesso, ove sorgessero, sarebbero sempre rinviate ai tribunali, ai quali incumbe pronunciare.

Guardiamo alla procedura civile, e troveremo indicato nell'articolo 138 il modo con cui il Re può essere tradotto davanti la giustizia del paese.

Dunque vedete che il Re, il quale è un'istituzione, e, per quanto si riferisce agli atti politici, non può essere soggetto a censura o condanna, per quanto riguarda il suo patrimonio e la sua vita privata, non è immune dalla giurisdizione ordinaria, ed il diritto comune impera anche su lui.

Ma io vado anche più in là.

Il Principe reale, l'erede al trono, non è nè inviolabile nè irresponsabile. Ove commettesse un reato, sarebbe giudicato dal Senato, perchè, quale membro della famiglia reale, egli è di diritto senatore del regno; ma non sarebbe esente da penalità, nè potrebbe sfuggire alla giurisdizione dello Stato.

Dalle cose esposte risulta chiaramente che, anche seguendo le regole costituzionali, nel regime sotto il quale viviamo non avvi un'inviolabilità che significhi irresponsabilità.

Essa non esiste nella famiglia reale e nel capo di essa, e voi pel Papa andate a crearla senza pensare che voi costituirete un fatto antigiuridico e anormale quando decreterete che egli sarà inviolabile nel modo il più ampio e senza fare alcuna eccezione per gli atti della sua vita privata.

Il ministro degli affari esteri per difendere l'inviolabilità del Papa, disse nel suo ultimo discorso, che il Papa non può essere suddito di alcun sovrano, ma che è necessario che egli abbia una sovranità *sui generis* appunto perchè, dovendo esso contrattare colle potenze estere, è impossibile che le medesime contrattino con lui se noi ne faremo un suddito.

Per verità in questo linguaggio non si scorge neanche quella esattezza giuridica che le nostre leggi e le condizioni politiche del paese esigono. Me ne duole tanto più perchè il ministro degli affari esteri non è un uomo il quale viene dalla vecchia scuola; al contrario le sue origini sono della più pura democrazia.

In Italia non ci sono sudditi come non ci sono sovrani. Noi siamo tutti cittadini del regno; il Re non è che il capo dello Stato, è il principe eletto dal popolo: e fra noi sovrana non è che la nazione.

È strano, è assurdo il personificare la sovranità in un paese dove la monarchia è sorta dai plebisciti. Il Re è una derivazione del popolo da cui ebbe delegata la suprema magistratura; il Re è l'eletto della nazione.

Ora, nella nazione la sovranità è indivisa, ed al Re non potè esserne affidata alcuna parte. Egli è il capo del potere esecutivo, ed assunto a codeste funzioni, esse vengono limitate e devono essere esercitate secondo le norme che le leggi hanno stabilite.

La parola *sovrano* ha un significato così ampio, che ci richiama a tempi, i quali sono passati, e cui non possiamo pensare che con dolore.

Dunque l'inviolabilità conceduta al Re dallo Statuto e quella che volete dare al Papa sono di natura diversa. Voi non trovate nelle leggi del regno la base sulla quale potete fondare il vostro nuovo sistema. Non volete naturalmente riferirvi, come uno degli eminenti oratori di destra parve un giorno accennare, non volete certo riferirvi a quella sovranità del Papa, della quale lo avete spogliato il giorno in cui voi entraste in Roma.

La sovranità del Papa, prima che egli perdesse il potere temporale, era una sovranità di diritto divino, sovranità eguale a quella che avevano il Re di Napoli,

il granduca di Toscana, i duchini e tutti i principotti che hanno regnato in Italia, ed i quali ritenevano che il potere venisse loro da Dio.

Ora è certo che la società moderna non riconosce questo principio, nè voi potete ammettere nel Papa la esistenza di una sovranità che voi già avete distrutto, e che anche prima di voi la rivoluzione aveva virtualmente distrutto col plebiscito del 21 ottobre 1860, il quale, dichiarando che il popolo voleva l'Italia una e indivisibile, aveva implicitamente decretato la decadenza del Papa, perchè Roma non poteva essere disgiunta dal resto della nazione.

Ma io sono costretto a farvi altre osservazioni a tale oggetto. Il fatto dell'abolizione del potere temporale del Papa non è nuovo: in ottant'anni è avvenuto quattro volte.

Nel 1798 Berthier fu il primo ad atterrare la potestà temporale di Pio VI; poscia nel 1809 vi fu la deposizione di Pio VII decretata da Napoleone I. Or bene Napoleone I, che può essere invocato da voi e che forse avete studiato quando redigeste il progetto di legge per le garanzie della Santa Sede, non concesse la inviolabilità al Pontefice romano.

Leggete il decreto del 17 maggio 1809 ed il celebre concordato di Fontainebleau del 25 gennaio 1813 e nell'uno e nell'altro troverete che si concedono al Papa tutte le guarentigie, gli si fa una dotazione a un dipresso come quella che gli fate voi, gli si decreta la immunità nei luoghi dove egli risiedeva, ma non gli si accorda la inviolabilità e conseguentemente la irresponsabilità delle sue azioni.

Ed ora, permettetemi che ve lo dica, la vostra formula è una menzogna ed un assurdo.

È un assurdo, imperocchè di che volete voi che il Papa non sia responsabile? Dei reati politici o dei reati comuni?

Innanzitutto non dovete presumere che, essendo salito all'alta cima della piramide ecclesiastica, il Papa possa commettere dei reati; ed ove li commettesse, sarebbe una gravissima offesa alla società il decretare che egli non dovrebbe sottostare al giudice.

Non è neanco un rispetto verso la santità del Papa, il supporre che egli, il *servus servorum Dei*, voglia, commettendo un reato, sfuggire in questo mondo alla pena unicamente pel favore della sua posizione ecclesiastica, mentre non sfuggirebbe la pena che gli verrebbe inflitta da Dio. (*Risa ironiche*)

Ma, signori, è una menzogna la vostra formula e ci vuol poco a comprenderlo. Immaginatevi che il Papa cospirasse, che ordisse una sedizione nella capitale del regno, che si facessero le barricate per ordine di Pio IX, che noi, battendoci contro i suoi fedeli, atterrassimo le barricate e riuscissimo vincitori, come sono convinto che avverrebbe, ove si tentasse l'audace impresa; ma in buona fede, anche essendo al potere l'onorevole Giovanni Lanza, Gran collare della SS. Annunziata, egli, cattolico, come tanti altri di questa Camera, egli non darebbe il ribelle a quattro carabinieri e non gli farebbe battere la stessa via tracciatagli dal Berthier dapprima, e poscia da Napoleone I? (*Risa*)

Dunque vedete che, ove questo accadesse, la inviolabilità della quale voi parlate, sarebbe presto violata, sarebbe fatto al Papa quello che fu fatto a tutti i principi di diritto divino, i quali, malgrado fossero inviolabili, noi abbiamo combattuto e abbiamo cacciati.

Aggiungo ancora, o signori, che questo principio della inviolabilità che voi volete consacrare, diventerebbe anche pericoloso alle coscienze cattoliche dopo che il Papato fu dichiarato infallibile. Noi certo non dobbiamo prendere parte alle questioni religiose, e non lo vorremmo. Noi desideriamo una vera separazione della Chiesa dallo Stato; e voi capite benissimo che questa diventerebbe impossibile, quando il capo della Chiesa, già dichiarato infallibile dal Concilio ecumenico, fosse dichiarato inviolabile da un'Assemblea nella quale seggono cattolici, acattolici, ebrei e liberi pensatori.

Ciò posto, che cosa noi possiamo e dobbiamo dare al Papa? Non possiamo, e non dobbiamo dare che una libertà piena e completa, e la sicurezza che lo Stato non s'intrometterà menomamente nelle cose di ordine spirituale.

Or bene, noi siamo pronti a questo.

È vero che l'onorevole Boncompagni, quando tracciò la storia a suo uso (poichè non è quella da lui delineata la vera storia del risorgimento italiano dal 1860 in poi), è vero che egli imputò al partito al quale noi apparteniamo l'accusa di voler distruggere il Papato. Egli s'ingannava: innanzitutto per la ragione che, affinchè un'istituzione religiosa possa essere distrutta, è necessario che nel paese esistano altre idee religiose le quali possano trionfare, e che quindi possano alla loro volta costituire una nuova religione.

In Italia quello che manca è la fede; i veri nemici del Papato sono l'indifferenza e l'incredulità. E noi che amiamo la libertà innanzitutto, ci curiamo poco delle controversie religiose; noi desideriamo, anzi vogliamo che tutte le religioni, tutti i culti sieno egualmente guarentiti e che nelle coscienze umane non s'intrometta la potestà civile.

Fuvvi un caso che amo ricordare a prova delle nostre intenzioni, appunto perchè si riferisce ad una delle epoche deplorate dall'onorevole Boncompagni.

L'onorevole Boncompagni deplorò i fatti di Mentana e quasi vi impresse uno stimmate di riprovazione. Io potrei dirgli che Mentana aprì le porte di Roma. Soggiungerò che senza Mentana forse noi saremmo stati trascinati nella guerra scoppiata tra la Francia e la Prussia. Mentana non solamente liberò il popolo nostro da una servitù morale che avevamo contratto, ma ci mantenne eziandio in tale stato di neutralità all'interno che ci permise di andare a Roma senza alcun pe-

ricolo e senza che alcuna potenza vi si opponesse. Se noi avessimo preso parte alla guerra del 1870, avremmo avuto contro di noi tutta la Germania, ed i nostri soldati non avrebbero aperto la breccia a Porta Pia.

Ho detto che l'onorevole Boncompagni delineò la storia ad uso suo; potrei soggiungere che se ne valse sino all'abuso. Esiste contrariamente alle sue asserzioni la celebre dichiarazione di Monterotondo.

Che cosa fu proclamato a Monterotondo in un manifesto del generale Garibaldi? Eccone le precise parole: « Abolizione del potere temporale del Papa; libertà di coscienza; eguaglianza di tutti i culti innanzi alla legge. »

Come vedete, questa è la formola che in questa discussione venne difesa anche dagli oratori di destra.

L'onorevole Peruzzi il cui discorso radicale e le cui idee di libertà fecero l'ammirazione della Camera, e alle quali mi associo di tutto cuore, non chiedeva niente di più di quello che aveva proclamato Garibaldi il 1° novembre 1867 da Monterotondo.

Così essendo le cose, o signori, diamo quello che dobbiamo al Sommo Pontefice ed alla Santa Sede. Il Sommo Pontefice ha diritto alla più ampia libertà, e noi soggiungiamo che sia duopo legislativamente stabilire che nell'esercizio delle sue funzioni spirituali e per tutti gli atti concernenti l'esercizio medesimo egli sia immune dall'azione penale.

Questo concetto io formulai in apposito emendamento all'articolo 1°.

Quale è lo scopo e quale il vantaggio di questa formula? Lo scopo è di dare al Papa intera indipendenza pel suo ministero ecclesiastico. Il vantaggio, o signori, si vede da sè, ed è che, mentre io concedo al Papa la necessaria indipendenza e gliela garantisco, non cado negli assurdi che ho rilevati nella formula compresa nell'articolo 1 della vostra legge. La inviolabilità che io propongo sia data al Papa è sufficiente; ed è quella inviolabilità alla quale accenna l'articolo 2 del decreto del 9 ottobre convertito in legge dal Parlamento.

La mia formula inoltre è di una logica potente e contro la quale nessuno può fare serie obbiezioni. Io presumo che il Papa, nelle cose spirituali, non possa commettere alcun reato, e lo credo appunto perchè non è di nostra competenza l'esaminare gli atti suoi spirituali e vedere se profferisca massime le quali non convengano alla cattolicità, imperocchè sono i cattolici alla cui coscienza egli si rivolge, che devono unicamente giudicarne. Io con questa formola separo completamente, in omaggio dei principii da noi proclamati, la materia ecclesiastica dalla politica e civile. In questo modo do al Papa tutto quello che è necessario che egli abbia per l'esercizio delle sue alte funzioni.

In tale stato di cose, e perchè ad un'Assemblea non è lecito fare atti d'ipocrisia, raccomando questa formola al Parlamento. Che i cattolici ritengano la persona del Papa sacra ed inviolabile è un loro diritto, un loro dovere; è questione tutta di coscienza, è questione intieramente spirituale che sfugge alla competenza della Camera.

Il Parlamento, accettando l'articolo primo della Giunta, costituirebbe un fatto il quale sarebbe in contraddizione col diritto nazionale.

Voi, ammettendo pel Papa una sovranità *sui generis*, come diceva il ministro degli affari esteri, e dichiarando la sua inviolabilità, implicitamente darete ragione a coloro i quali opinano che il Papa per l'esercizio del ministero spirituale ha bisogno del potere temporale. Poco importa che egli sia il Sovrano temporale del Vaticano o del piccolo Stato che abbiamo distrutto coi cannoni nel mese di settembre 1870. Non è questione di un terreno più o meno angusto. Basta un palazzo, basta una casa, la quale voi distaccate con una finzione giuridica dal territorio nazionale, per farne l'asilo e la base di un'autorità sovrana, perchè questa abbia il diritto ad un più esteso dominio. Al Papa voi dovete ogni libertà, ma non dovete costituirne una potenza giuridica che non è conforme alla legge.

Io quindi insisto perchè la Camera rigetti l'articolo primo come fu redatto dalla Giunta, ed accetti l'emendamento che ho sottoposto alle sue deliberazioni. (Bene! *a sinistra*)

RATTAZZI. Ho chiesto di parlare quando l'onorevole Borgatti pronunziava il suo discorso, intendendo di rispondere ad alcune cose da lui dette. Ora, dopo le risposte dell'onorevole Crispi, ogni mia osservazione rivolta a questo scopo potrebbe sembrare soverchia; tuttavia, posciachè mi è concesso di parlare, mi varrò di questa facoltà sia per meglio spiegare il mio concetto, sia anche per sottoporre alla Camera qualche riflesso sulle proposizioni dello stesso onorevole Crispi, col quale mi duole grandemente non essere interamente d'accordo intorno a questo argomento. (*Molti deputati ingombrano l'emiciclo*)

PRESIDENTE. Prego i signori deputati a togliersi dal mezzo dell'Aula e a tornare ai loro posti, onde la voce dell'oratore possa giungere liberamente a tutte le parti della Camera.

RATTAZZI. Mi occorre premettere innanzi tutto una dichiarazione. Senza per ora discutere intorno alla formola colla quale è espresso l'articolo 1 del disegno di legge, accetto il principio che debba la inviolabilità essere concessa al Sommo Pontefice; lo accetto, non come una conseguenza di una sovranità temporale che ancora gli appartenga, o come un privilegio di quella sovranità spirituale che egli esercita; non per dovere di relazioni internazionali, o perchè gli Stati cattolici abbiano il diritto di chiedercela, come pareva accennare l'onorevole Borgatti; lo accetto bensì per ragioni interne, perchè, a mio avviso, è necessaria una valida ed efficace garantia per assicurare la indipendenza del

Pontefice, per assicurarla rispetto al Governo, nell'interesse della libertà dei cittadini tutti, credenti o non credenti.

LA PORTA. Lo provi!

RATTAZZI. Non posso ammetterla come conseguenza della sovranità temporale del Pontefice, perchè questa sovranità è stata interamente distrutta, nè intendiamo di farla risorgere; molto meno la si potrebbe riconoscere come un diritto dell'autorità spirituale, perchè a noi non si appartiene definire il carattere e determinare gli attributi di questa autorità. Noi siamo in ciò del tutto incompetenti, essendo questo un argomento che esclusivamente riguarda la coscienza dei fedeli, e rispetto al quale lo Stato non può e non deve prendere ingerenza veruna.

Molto meno ancora la potrei ammettere come la ricognizione ed il compimento di un dovere verso gli altri Stati cattolici, ossia come la necessità di un obbligo internazionale dal canto nostro.

Signori, se per parte nostra si accettasse il principio che noi dobbiamo ordinare la nostra legislazione interna a seconda degli interessi religiosi delle altre nazioni, lo Stato si troverebbe nella peggiore di tutte le condizioni. Esso si vedrebbe spogliato della sua autonomia e della sua indipendenza. Dico di più: potrebbe anche vedersi esposto al pericolo di dover lottare per impedire che si ricostituisca il potere temporale.

E per vero, riconosciuto a favore di estere potenze il diritto di costringerci a riformare la nostra legislazione, per soddisfare ai loro interessi religiosi, ognuno comprende che si riconoscerebbe in esse necessariamente la ragione di giudicare quali siano i mezzi più acconci e più opportuni per raggiungere questo intento. Quindi, se per avventura loro paresse che l'indipendenza del Pontefice non potesse essere altrimenti assicurata nel loro interesse, fuorchè col ristabilimento del potere territoriale, noi dovremmo o sottometterci a questa singolare pretesa, o metterci in contraddizione colle stesse nostre ricognizioni. E notate del resto, signori, che non so bene se sia per lo Stato più grave il danno tra la ricostituzione di questo potere temporale o la perdita della nostra libertà ed indipendenza per l'ordinamento interno dello Stato.

Con quella ricostituzione noi saremmo, è vero, privati di una parte del nostro territorio, ma conserveremmo almeno la nostra autonomia ed indipendenza in tutto il rimanente del regno; laddove cesseremmo di essere liberi ed indipendenti nel nostro territorio, se ad altri Stati spettasse il diritto di imporci leggi e vincoli in ciò che riguarda l'interno nostro ordinamento.

Non potrei quindi, lo ripeto, accettare il principio della inviolabilità del Sommo Pontefice o sotto l'uno o sotto l'altro degli aspetti che ho sin qui indicati. Ma lo ammetto, o signori, e lo ammetto, senza esitanza, nell'interesse nostro; lo ammetto perchè, come ho accennato in sul principio, io considero questa inviolabilità come una necessaria ed efficace garanzia per tutelare le nostre libertà interne e scongiurare pericoli, cui senza di essa queste libertà potrebbero essere nell'avvenire esposte.

Nè mi è difficile il dimostrarlo. Non possiamo, signori, dissimulare che il Pontefice è il capo dell'associazione religiosa a cui appartiene, se non la totalità, l'immensa maggioranza dei cittadini italiani. Vi potranno essere liberi pensatori e non credenti; ma egli è certo che, pur non tenendo conto di essi, il numero dei cattolici è sempre straordinariamente grande. È quindi estesissimo il potere che il Pontefice come capo supremo di questa associazione esercita sopra coloro che ne fanno parte e che sono ad un tempo cittadini italiani. Ma non è soltanto esteso, egli è pure fortemente costituito.

Non possiamo invero nasconderci il modo col quale l'associazione cattolica è ordinata, quali, e quanto potenti sono i mezzi di cui il capo di essa può disporre, ed ognuno comprende che le nostre instituzioni, le libertà delle quali godiamo potrebbero correre grave pericolo, se il Governo potesse giovarsi di questi stessi mezzi per violarle o comprometterle.

E la stessa infallibilità or non è molto dichiarata in favore del Pontefice, e della quale l'onorevole Crispi faceva cenno per trarne un'altra conseguente infallibilità, alla quale molti prestano fede, rende sempre più grande e seria l'influenza che il Pontefice può esercitare sopra l'associazione cattolica. Ora, signori, quando questa associazione esiste, quando il capo supremo di essa è investito di un'autorità e di una potenza morale sì grande, quando i mezzi di cui egli dispone, se fossero in mano del Governo, potrebbero in date contingenze minacciare l'esistenza e la solidità delle nostre instituzioni, in questo stato di cose, domando io, vorrete voi lasciare il capo stesso dell'associazione dipendente dal potere esecutivo? Non è manifesto l'interesse, non è evidente la necessità di renderlo del tutto indipendente, onde nulla abbia a temere per qualsiasi pressione nel libero esercizio del suo ministero spirituale? E come potrebbe essere indipendente, se egli personalmente non viene sottratto a qualsiasi azione degli agenti governativi?

Oggidì, signori, io so bene che non esiste pericolo alcuno che una pressione governativa possa in quella guisa essere rivolta a danno delle nostre libertà interne; non vi può essere, sia perchè gli uomini che sono al Governo non vorrebbero certamente farne uso; sia perchè il conflitto, che esiste fra il Governo ed il capo della Chiesa, è ancora così vivo e così profondo, che ogni sforzo del primo tornerebbe inutile, e non potrebbe giammai trovare questo accondiscendente ed arrendevole alle sue intenzioni; ed è appunto perchè il pericolo ora non esiste, che la questione non venne per anco esaminata sotto questo aspetto.

Ma, signori, queste condizioni possono mutare, e noi non provvediamo per oggi solamente, ma provvediamo per l'avvenire; noi dobbiamo prevedere il tempo in cui, non dirò che sia perfettamente ristabilita la pace fra il Pontefice ed il Governo italiano, ma in cui possano essere alquanto sedate le ire, e meglio gli uni agli altri riavvicinati.

Ora supponete che, quando sarà giunto questo tempo, il capo della Chiesa cattolica si trovi dipendente dal Governo e possa essere sottoposto all'azione dei di lui agenti. Chi non comprende la gravità dei pericoli cui andremo, in date circostanze, soggetti, se non si togliesse al potere esecutivo ogni possibilità di valersi di questa influenza o con pressione od in altra guisa, di valersene, dico, come di uno strumento per minacciare o falsare le nostre libere istituzioni? E come togliere questa possibilità, se il Pontefice rimane dipendente? È dunque, lo ripeto, è nell'interesse nostro, è per la tutela e la sicurezza delle nostre libertà interne che, trattandosi di un'associazione così grande e così potente, debba il capo di essa Chiesa essere posto in una condizione in cui egli sia perfettamente libero ed indipendente nell'esercizio del suo ministero, ossia non possa giammai in questo esercizio trovarsi esposto al timore di soggiacere a qualsiasi azione del Governo.

Ora, signori, questo intento non si potrebbe raggiungere, salvo che introducendo pel Pontefice la garanzia che si propone, la garanzia dell'inviolabilità della sua persona. È necessario che egli sia inviolabile, ed inviolabile non solo nel senso e nei limiti consentiti dall'onorevole Crispi, vale a dire ristrettivamente agli atti del ministero spirituale ed all'esercizio delle funzioni puramente religiose, ma inviolabile altresì ed immune da ogni azione penale per qualsiasi fatto personale estraneo a questo esercizio. A che, invero, potrebbe giovare l'inviolabilità circoscritta agli atti del ministero spirituale, se pur tuttavia il Pontefice potesse per altri fatti e per altre cagioni o pretesti, essere esposto all'inquisizione penale, e non venisse così interamente sottratto alla giurisdizione degli agenti del Governo? Non si troverebbe forse in questo caso pur sempre soggetto a quella pressione che gli toglie la piena indipendenza e che può rendergli meno libero l'esercizio della sua missione spirituale? Egli è appunto per questa considerazione, egli è perchè l'emendamento proposto dall'onorevole Crispi non varrebbe a conseguire questo intento, e non concederebbe quella garanzia d'indipendenza la quale, a mio avviso, è, nell'interesse nostro, necessaria, che io non posso appoggiarlo col mio voto.

LA PORTA. Domando la parola.

RATTAZZI. L' onorevole Crispi, nel divisamento di dimostrare che, anche cessato il potere temporale del Pontefice, non poteva punto essere necessario concedergli la inviolabilità che si proponeva, invocava l'esempio di Napoleone il Grande, il quale, sebbene avesse spogliato Pio VII del dominio temporale, tuttavia non decretò che dovesse considerarsi il Pontefice inviolabile.

CRISPI. Domando la parola per un fatto personale.

RATTAZZI. Sissignori; Napoleone, è vero, non aveva voluto concedere l'inviolabilità al Pontefice; ma sapete perchè? Perchè egli intendeva servirsi del capo supremo della Chiesa come di uno strumento per raggiungere i suoi fini, voleva valersene come di un mezzo efficacissimo d'influenza, non solo rispetto alla Francia, ma eziandio rispetto a tutto l'orbe cattolico.

Ma, è forse questo lo scopo che noi ci proponiamo? No, o signori. Per noi la religione cattolica, come qualsiasi altra associazione religiosa, non può e non deve essere nè uno stromento per raffermare od estendere il potere civile, nè un mezzo d'influenza governativa sì all'estero come all'interno. Noi vogliamo invece una piena ed assoluta separazione tra la Chiesa e lo Stato; noi, mentre vogliamo che il potere civile sia indipendente dall'autorità ecclesiastica, vogliamo pure che questa non sia a quello soggetta.

Ora questa assoluta separazione, questa reciproca indipendenza dei due poteri non potrebbe giammai conseguirsi, se il Capo supremo della Chiesa non è posto in una condizione in cui sia perfettamente libero ed indipendente, e non può essere tale se non è considerato inviolabile.

Soggiungeva l'onorevole Crispi che per rendere indipendente il Pontefice doveva bastare il dichiararlo irresponsabile, ossia concedergli quella garantia che lo Statuto attribuisce al Sovrano, senza che occorra procedere più oltre.

Ma qui, o signori, io credo che si cada in un grande equivoco, e che si confondano due cose essenzialmente distinte: la *inviolabilità* cioè della persona del Re e del Pontefice e la *irresponsabilità*.

Lo Statuto non attribuisce alla persona del Re l'*irresponsabilità*: lo Statuto la dichiara espressamente sacra ed inviolabile, precisamente come si propone di dichiarare la persona del Pontefice coll'articolo 1 del progetto intorno cui discutiamo.

Quindi, per effetto di questa disposizione, il Sovrano non è solo immune da qualsiasi azione penale per gli atti che si riferiscono all'esercizio della sovranità, ossia all'esercizio del potere esecutivo, ma per tutti indistintamente gli atti della sua vita privata, e per qualsiasi fatto suo personale. Se non che, siccome, ammessa questa inviolabilità, sarebbe stato sommamente pericoloso che il possibile abuso dell'esercizio del potere esecutivo rimanesse interamente impunito, si stabilì che per gli atti concernenti codesto esercizio, ossia per quegli atti che sono i più gravi ed i più importanti, che possono produrre più funeste conseguenze, si stabilì, dico, che i ministri ne dovessero rispondere; ed è appunto per questa disposizione che se ne indusse la *irresponsabi-*

lità del Sovrano, sebbene questa parola non si legga nello Statuto.

Questa sanzione ha per oggetto di rendere meno nocivi gli effetti dell'inviolabilità assoluta del sovrano negli atti di maggiore importanza, ma lascia perfettamente intatta ed in tutta la sua pienezza l'istessa inviolabilità per tutti gli altri atti che riguardano esclusivamente la di lui persona, la quale perciò rimane assolutamente immune da ogni giurisdizione penale.

È bensì sottoposto alla giurisdizione dei tribunali ed alle leggi dello Stato per il patrimonio suo privato; ma per una disposizione speciale inserita nello Statuto e di cui mi occorrerà far parola in appresso.

Così essendo, ben comprende l'onorevole Crispi che concedendosi anche al Pontefice l'inviolabilità per qualsiasi atto, non gli si concede di più di quanto lo Statuto attribuisca al Sovrano; e comprende altresì come quella irresponsabilità, la quale implicitamente viene introdotta riguardo al Re, non potrebbe giammai applicarsi rispetto al Pontefice, poichè siccome questi non potrebbe nell'esercizio del suo ministero spirituale ordinare disposizioni riflettenti il potere civile, così non v'è necessità alcuna, nell'interesse della società, che altri risponda per esso; d'altra parte, se vi fosse abuso in quell'esercizio, coloro che vi prestassero mano non andrebbero immuni dal rigore delle leggi.

Quindi, se vuolsi davvero guarentire il Pontefice da ogni dipendenza verso il Governo, non giova concedergli l'irresponsabilità per gli atti che riguardano il suo ministero, rispetto al quale lo Stato è perfettamente incompetente, ma è forza attribuirgli l'inviolabilità assoluta per ogni suo atto, sottraendolo così a quel pericolo di pressione governativa, che lo rendesse meno libero e meno indipendente: nè, così ordinandosi, potrebbe affermarsi che il Pontefice sia posto in una condizione diversa da quella del sovrano.

Spiegata in questo modo, o signori, la ragione della inviolabilità che vuolsi attribuire al capo dell'associazione cattolica, rimane tolta ogni idea di privilegio a favore di questa associazione: e rimane ad un tempo dimostrato non esserci un'eguale considerazione perchè l'inviolabilità medesima sia estesa ai capi delle altre religioni, che pur sono ammesse nello Stato. Non trattandosi invero di un privilegio o di un favore, che s'impartisca nell'interesse o del Pontefice o della religione cattolica, ma di una garanzia che vuolsi introdurre nell'interesse delle stesse nostre libertà, non si può evidentemente estendere là dove questo interesse nol richiede.

Ora questa necessità non si palesa rispetto alle altre associazioni religiose, perchè, essendo le medesime formate da un numero ristrettissimo d'individui, non vi ha pericolo che una pressione si voglia esercitare sopra i loro capi; molto meno si può temere che, anche esercitandosi, possa produrre conseguenze molto funeste; tanto più che le associazioni stesse, oltrechè sono composte di pochissimi individui, non si trovano ordinate in modo che l'obbedienza verso i loro capi possa in qualunque evento dar luogo a seri timori ed inconvenienti molto gravi. D'altronde, signori, nemmeno quelli che non sono credenti, gli acattolici ed i liberi pensatori, possono dolersi di queste garanzie, poichè non si danno nell'interesse della Chiesa, ma si danno nell'interesse delle nostre istituzioni. E siccome essi pure sono cittadini e siccome ad essi deve premere che la libertà conceduta dalla legge fondamentale del regno non corra pericolo, non possono dolersene, e questa garanzia torna a vantaggio loro come di qualsiasi altro cittadino.

Se non che, mentre consento nel principio della inviolabilità, sento il dovere di dichiarare che, associandomi alle osservazioni saggiamente esposte dall'onorevole Mancini, non posso egualmente acconsentire alla formola colla quale codesta inviolabilità viene espressa nell'articolo 1 di cui ragioniamo.

Codesto articolo fu tolto letteralmente dall'articolo 4 dello Statuto, con questa differenza, che nello Statuto si parla del Re ed in quest'articolo si parla del Pontefice. Lo Statuto dichiara: « la persona del Re è sacra ed inviolabile; » la disposizione di questo progetto sancisce: « la persona del Pontefice è sacra ed inviolabile. » Ora, prima di tutto mi pare poco conveniente che si usi rispetto al Pontefice la stessa formola che si è adoperata rispetto al Principe. Così mi sembra, sì perchè la persona del Principe e quella del Pontefice non possono essere pareggiate e confuse, essendo l'una interamente distinta dall'altra; sì perchè, usandosi la stessa formola, si potrebbe supporre che sia identica l'origine e la ragione di questa inviolabilità, tanto rispetto al pontefice, quanto rispetto al Re, e che perciò la medesima debba ad un dipresso produrre le stesse ed identiche conseguenze.

Ora, se non m'inganno, parmi di aver dimostrato che esiste una grandissima differenza tra i due casi sì per l'origine come per il carattere di codesta inviolabilità nonchè per le conseguenze che ne possono sorgere. Sono quindi d'avviso che, per conservare il vero carattere alla inviolabilità che si vuol concedere al Pontefice, per non oltrepassare lo scopo ed i limiti di una garanzia rivolta a tutelare la sicurezza delle nostre instituzioni, dovrebbe l'articolo essere formulato in modo che si nettamente chiaramente spiegato che, non per altro oggetto, non per altro scopo, se non per mettere il Pontefice al sicuro di qualsiasi pressione governativa, la garanzia stessa gli viene conceduta.

A mio giudizio, questo intento potrebbe conseguirsi approvandosi la modificazione proposta dall'onorevole Mancini. Ma se per avventura non si considerasse opportuno di esprimere nello stesso articolo lo scopo pel quale l'indipendenza viene conceduta, si potrebbe forse

senza grande difficoltà ritrovare un'altra formola, la quale, senza farne espresso cenno, valga tuttavia a chiaramente designare quale è il carattere della garanzia, quali ne debbono essere i limiti, quali ne possano essere le conseguenze, senza che si dia luogo ad equivoco o si possa aprire la via ad una estensione feconda d'inconvenienti e di effetti perniciosi.

Di più, mentre si è copiato l'articolo 4 dello Statuto, che riguarda la persona del Re, non si sono esaminate ed aggiunte le altre disposizioni che nello Statuto si contengono, e che in certo modo spiegano fino a qual punto e in qual senso debba essere intesa la inviolabilità concessa al Principe.

Come avvertirono gli onorevoli Mancini e Crispi, nell'articolo 20 dello Statuto si determina in qual modo debba essere soggetto il Principe per ciò che concerne il suo patrimonio privato; si definisce quali siano le leggi a norma delle quali egli possa e debba disporre anche per testamento delle cose sue. Dal che si scorge che anche il Principe è necessariamente soggetto, per le sostanze sue particolari, alle leggi dello Stato ed alle giurisdizioni dei tribunali ordinari.

Ora, come avvenne che in questo disegno di legge, dopo essersi dichiarato che la persona del Pontefice è inviolabile, si è poi ommesso di formolare le altre disposizioni che si contengono rispetto al patrimonio privato del Sovrano nell'articolo 20 dello Statuto?

Come opportunamente avvertiva testè l'onorevole Mancini, lasciandosi nell'incertezza e nel dubbio queste disposizioni, è manifesto che il Pontefice, rispetto al suo patrimonio particolare, si trova posto nella peggiore condizione che possa imaginarsi; poichè non può sapere a quali leggi egli debba per le sue cose speciali e personali obbedire, e a quali giudici possa egli ricorrere per provvedere ai propri interessi, e disporre delle sue sostanze.

È adunque indispensabile che si provveda in qualche modo alla lacuna che esiste in questo progetto di legge.

Io sono persuaso che il Ministero e la Commissione, a cui forse in gran parte sono sfuggite queste considerazioni, riconosceranno la necessità di provvedere perchè si ponga riparo a quella mancanza; come punto non dubito che consentiranno ad accettare una formola, la quale valga ad evitare gl'inconvenienti che ho poc'anzi accennati.

In questo senso, e colle indicate modificazioni, io appoggio la disposizione contenuta nell'articolo 1, e prego la Camera a volerla nello stesso senso approvare.

PRESIDENTE. Debbo annunziare che l'onorevole Mancini ha proposto una nuova redazione all'articolo 1 in sostituzione di quello della Commissione. Sarebbe il seguente:

« Art. 1. È assicurata al Sommo Pontefice, nel territorio del regno, l'indipendenza e il libero esercizio della sua autorità spirituale, esclusa sempre qualunque potestà o giurisdizione temporale e politica coi seguenti mezzi.

« Art. 2. La persona del Sommo Pontefice è dichiarata sacra e inviolabile. »

Trasmetterò questa nuova redazione alla Commissione, affinchè, a suo tempo, esponga il proprio avviso in proposito.

La parola spetta al deputato La Porta.

LA PORTA. L'onorevole Rattazzi, mentre affermò...

PRESIDENTE. Scusi, la parola spetta all'onorevole Crispi per un fatto personale, e se egli insiste per averla...

LA PORTA. Ormai ho già cominciato a parlare; del resto mi occorre dire due parole sole.

Mentre l'onorevole Rattazzi affermò che la inviolabilità sancita pel Papa è una condizione di libertà per la nostra politica interna, io lo interruppi e dissi: lo provi! Questa parola mi venne spontanea, perchè opinai esserne difficile la prova.

Nullameno io non dubitava che l'onorevole Rattazzi, che suol dare ragione di ogni sua asserzione, ce l'avrebbe fornita; ed ecco perchè ho domandato la parola, avendo assunto quasi impegno dinanzi alla Camera di dire se ero o no soddisfatto della prova fornita.

L'onorevole Rattazzi diceva: l'inviolabilità del Papa è una garanzia alla libertà della politica nostra interna, poichè è così potente il Papa, è armato di mezzi così influenti che si può dire a buona ragione che, se non è completa la sua inviolabilità, egli resterà soggetto al Governo, il quale potrà farne in tal modo uno strumento a danno delle interne libertà.

Insomma, qualunque giurisdizione dello Stato sulla persona del Papa potrà, secondo l'avviso dell'onorevole preopinante, trasformarsi in pressione sullo stesso, in pericolo di far convergere la sua influenza a danno delle libertà politiche. (*Interruzioni*)

Non so se ho capito bene l'idea dell'onorevole Rattazzi.

Prima di tutto osservo all'onorevole Rattazzi che egli, per antivenire un pericolo ipotetico per l'avvenire crea intanto un pericolo reale oggi; per antivenire la possibilità della pressione del Governo sul Papa, egli accresce a quest'ultimo quell'influenza che già riconosce essere grandissima e che può minacciare gli interessi e i diritti dello Stato. Mi pare che in ciò ci sia una specie di contraddizione, mi permetta che lo dica. Sarà forse effetto della mia poca intelligenza nel capire questo lato sottile del suo ragionamento, ma io la vedo così. Egli riconosce quest'influenza, questa potenza; sa che ci è stata, ci è, e ci sarà nemica, ed oggi vorrebbe sancire un'inviolabilità la quale moltiplichi questa stessa pericolosa influenza.

RATTAZZI. Domando la parola per un fatto personale.

LA PORTA. Io spero che l'onorevole Rattazzi, il quale ha chiesto la parola, potrà dileguare questo mio dubbio.

Non so nemmeno comprendere come, sancendo l'inviolabilità del Papa, noi andiamo a svincolarci da ogni legame internazionale che potrebbe derivare da questa legge.

Ma chi ha mai sostenuto, e può sostenere la possibilità dell'ingerenza internazionale nella materia di questa legge, tutta esclusivamente di diritto interno? Quando ci fosse il menomo dubbio, non mancheremmo di dare un voto favorevole a quelle proposte che già si sono presentate, e che tendono ad impedire che mai il Governo possa iniziare trattati internazionali su queste nostre disposizioni legislative.

Credo dunque che, sia per la nostra libertà interna, come per quella rispetto alle potenze straniere, non si possa sostenere questa inviolabilità assoluta che si vuole concedere al Papa. Per me quindi stanno dei pericoli, degli inconvenienti, sta l'assurdo giuridico, e, mi permetta di dirlo l'onorevole Rattazzi, sta la ipocrisia, la menzogna in questa inviolabilità; ipocrisia e menzogna rispetto al Papa e rispetto alle potenze cattoliche. Il Papa sarà libero per quanto concerne l'esercizio delle funzioni religiose; ma, se le esercitasse a danno dello Stato, l'onorevole Rattazzi pel primo, quando si trovasse a capo del Gabinetto, non rispetterebbe la inviolabilità di chi non rispettasse le leggi dello Stato.

Questa è la mia opinione. (Benissimo! *a sinistra*)

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Crispi per un fatto personale.

CRISPI. L'onorevole Rattazzi, col quale sono dolente di non trovarmi d'accordo in questa discussione, osservò, quasi rimproverandomi, che Napoleone I non concesse la inviolabilità al Papa Pio VII appunto perchè non aveva voluto separare la potestà civile dalla ecclesiastica. Direbbesi che nel mio sistema si mantenesse cotesta confusione, mentre è tutto l'opposto quello che io invoco.

È specioso intanto che, mentre faceva con ragione all'imperatore di Francia una sì grave imputazione, la quale non può colpir me, l'onorevole Rattazzi conceda la inviolabilità al Papa non solamente per ciò che si riferisce all'esercizio delle funzioni spirituali, ma per qualunque altra azione che non entri nella cerchia del ministero ecclesiastico. L'onorevole Rattazzi quindi concepiva un sistema che è la confusione della potestà civile colla potestà religiosa.

Ora è appunto perchè non vogliamo fare del Papa un cappellano del Re, siccome fu rimproverato al primo Napoleone, ma desideriamo che sia il capo di un'associazione religiosa, libero, indipendente nell'esercizio delle sue funzioni ecclesiastiche, che noi vogliamo al tempo stesso lo Stato interamente indipendente e garantito dagli abusi del ministero spirituale. L'onorevole Rattazzi sa meglio di me, e l'onorevole Pisanelli ieri lo ricordò, quanto sia difficile determinare le materie puramente ecclesiastiche e come nel diritto canonico le cose siano state condotte al punto che non sapete in un momento distinguere dove cominci l'autorità spirituale e dove finisca.

Ma aggiungo ancora, a compimento del mio concetto: noi in Roma abbiamo un pretendente, o signori, non dobbiamo nascondercelo; il Papa è il Re di ieri. Ora io domanderei all'onorevole Rattazzi, e gli farei questa ipotesi: supponga per poco che l'onorevole ministro dell'interno, così buono e indulgente come è, venga a presentare un progetto di amnistia per tutti i principi decaduti, e che egli, nella sua coscienza sicuro, li ammetta a risiedere nel regno. Dareste voi a Francesco di Borbone, a Ferdinando IV di Toscana, al duca di Parma, al duca di Modena l'inviolabilità che volete concedere al Pontefice? (*Mormorio*)

No, perchè appunto essi sono pretendenti ai troni dai quali la rivoluzione li ha cacciati. Ed il Papa ha egli cessato di esserlo? Quando voi limitate l'immunità del Pontefice all'esercizio delle funzioni ecclesiastiche, perchè il Papa non possa dire che gli mettiamo alcun ostacolo nell'esercizio delle funzioni medesime, voi al tempo stesso gli fate una avvertenza di non immischiarsi nelle cose politiche del regno. Ecco la causa per la quale ho voluto limitare la immunità all'esercizio delle funzioni ecclesiastiche. Al contrario, se voi l'estendete, voi create un assurdo, ed il giorno in cui il Papa sarà alla testa della guerra civile, voi dovrete arrestarlo e forse fucilarlo. (Bravo! *a sinistra*)

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Rattazzi per un fatto personale.

RATTAZZI. Mi limiterò al puro fatto personale, anche perchè sarei troppo lungo se dovessi rispondere a tutte le cose che si dissero dall'onorevole La Porta.

Egli, volendomi cogliere in contraddizione, mi appuntava di aver voluto assicurare l'indipendenza del Papa, perchè, a mio avviso, la potenza fosse grandissima e molto temibile, e di avere poi da un'altra parte cercato di accrescere questa potenza ammettendo a di lui favore la garanzia dell'inviolabilità. Ma, signori, il Papa è potente come Capo di un'associazione religiosa: questa potenza è un fatto che non possiamo contestare, e che noi siamo incompetenti a far cessare; è una potenza che ha la sua base in un sentimento di coscienza che noi dobbiamo rispettare, e del quale ci corre il dovere di tener conto. Ma è egli vero che questa potenza verrebbe ad aumentarsi per effetto della garanzia dell'inviolabilità nel senso da me consentito?

No, signori, codesta garanzia non porta nessun aumento all'autorità che il Pontefice esercita come capo della Chiesa; essa non fa che sottrarlo alla dipendenza ed alla pressione governativa, nulla aggiunge al potere spirituale. E qui, mi permetta l'onorevole Crispi che gli dica che io non so come egli abbia potuto parago-

nare la condizione del Pontefice a quella dei principi spodestati che, amnistiati dal Governo, venissero a stabilirsi in questi Stati, ed ai quali si volesse concedere una garanzia di questa natura.

Il Pontefice, come ho già detto, esercita un'altra autorità, è capo di un'associazione che noi non possiamo contestare; invece ai principi spodestati, perduto il potere, non rimane più nulla. Non vi è dunque alcuna ragione di mettere gli uni e gli altri insieme.

Ma l'onorevole Crispi teme che il Pontefice possa valersi di questa prerogativa per cospirare contro lo Stato.

Signori, parliamoci francamente, credete voi che il Pontefice solo possa colla sua autorità valersi di mezzi tali che compromettano la sicurezza dello Stato? Vi ingannate grandemente; il Pontefice potrebbe tentare d'essere funesto alla libertà, ed anche alla sicurezza dello Stato, valendosi della sua influenza e del suo potere spirituale sopra i fedeli che sono anche essi cittadini; ma, in questo caso, se non ne risponde il Pontefice, ne risponderebbero ben coloro che se ne facessero istrumento, e, da questo lato, qualunque eccezione voi vogliate concedere al Pontefice sottraendolo all'azione penale, vi saranno sempre i complici ed agenti che ne dovranno rispondere dinanzi ai tribunali. Non è quindi a temersi che questa inviolabilità, personalmente conceduta al Pontefice, possa mai tornare a pregiudizio dello Stato; laddove, per l'opposto, la mancanza di essa potrebbe tornare a grave danno, lasciandosi in siffatta guisa il Pontefice esposto a quelle pressioni e minaccie cui io prego i miei amici di volerlo sottrarre nell'interesse della libertà.

Molte voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Non ancora; prima si verrà agli svolgimenti dei diversi emendamenti. L'onorevole Ghinosi propone che alle parole *sacra ed inviolabile* si sostituisca *irresponsabile.*

BILLIA ANTONIO. In nome del mio amico l'onorevole Ghinosi, dichiaro di ritirare questo emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Catucci propone che l'articolo 1 sia così emendato:

« Alla persona del Sommo Pontefice, quale capo simbolico della religione cristiana, sono da rendersi nel territorio del regno quegli onori e quelle preminenze che generalmente si accordano all'episcopato. »

Domando se è appoggiato.

CATUCCI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Ora ci sarebbe l'aggiunta proposta dagli onorevoli Ferracciu e Busi, così concepita:

« La libertà della Chiesa cattolica e di ogni altra congregazione, senza differenza di culto, è guarentita.

« Sono abrogati il regio *exequatur* e il regio *placet* ed ogni altra forma di assenso governativo adoperato a rendere esecutorii gli atti dell'autorità ecclesiastica. »

Domando se questa aggiunta è appggiata.

(È appoggiata.)

La parola spetta all'onorevole Busi.

BUSI. Dichiaro di ritirarla.

PRESIDENTE. Dunque ora prego la Commissione a dichiarare se accetta o respinge gli emendamenti.

BONGHI, *relatore.* Il relatore crede d'interpretare il desiderio della Camera dicendo assai brevi parole. All'onorevole Mancini risponderà che egli non ha mai preteso, nè pretende di proporre alla Camera la votazione della sua relazione, come non le proporrebbe mai la votazione di un suo discorso. Qui abbiamo davanti a noi delle precise disposizioni legislative. Nessuno ha obbligo di accettarle o respingerle per le ragioni per le quali le accetta o respinge altri. Il relatore della Commissione gli ha dato quelle che a lui sono parse più probabili, più vere, più sincere; e gli basta di assicurare l'onorevole Mancini che le obbiezioni di lui non l'hanno punto smosso dal crederle tali, e del suo dissenso si consola assai facilmente, vedendo a quanti altri dei suoi colleghi esse siano parse buone ed accettabili.

Nè di me dirò altro. Quanto ai due emendamenti che sono proposti a questo primo articolo dagli onorevoli Crispi e Mancini, basteranno alla Commissione le seguenti osservazioni:

Se l'onorevole Crispi rilegge la sua proposta vedrà egli stesso quanto è vana, e come, se talora la sottigliezza dell'ingegno fa ritrovare la via, talora la fa anche smarrire. L'onorevole Crispi, diffatti, propone che si deliberi: « Il Sommo Pontefice nell'esercizio delle sue funzioni spirituali, e per atti concernenti l'esercizio delle medesime è immune dall'azione penale. »

Ma quando mai si è detto, quando mai si è visto, chi mai ha pensato che potesse essere soggetto all'azione penale il Pontefice per gli atti del suo ministero spirituale? Ci è egli infimo sacerdote in Italia, che sia soggetto all'azione penale per gli atti che compie come sacerdote spirituale? Che nuova tirannia, persecuzione sarebbe stata questa; e da che strana tirannia vorremmo annunziare all'Europa, che intendiamo liberare il capo del cattolicismo? Non farebbe onta al Parlamento italiano l'aver solo immaginato possibile che questa tirannia fosse stata in Italia e che si deve premunire il sacerdozio in avvenire?

Resta dunque la molteplice e varia redazione dell'onorevole Mancini. Dico molteplice e varia, perchè già siamo ad una terza formula durante questa breve seduta. Una tal varietà di formole prova quanto sia davvero difficile il ridurre in parole la moltitudine di cautele che l'ingegno fecondissimo dell'onorevole Mancini pensa contro la moltitudine di difficoltà che crea a se medesimo.

Ora tutte queste redazioni, le quali sono state proposte dall'onorevole Mancini, hanno tutte due vizi. Per prima cosa, hanno del superfluo. Diffatti, dobbiamo noi mostrare di temere che le deliberazioni che abbiamo prese ieri, siano già vuote oggi e bisogni dar

loro nuova fermezza col ripeterle ogni giorno? Non abbiamo già detto che è cessato il potere temporale? Non abbiamo forse già creato un altro potere temporale in Roma? Qualcuno ha immaginato, presunto che ce ne potessero stare due? I Romani non hanno già distrutto il potere temporale dei Pontefici? Questo voto dei Romani non ha dunque più valore, od abbiamo ad aggiungergliene? Non abbiamo approvato il plebiscito dei Romani? Non abbiamo detto nel proemio di questo plebiscito che il potere temporale del Pontefice è finito? Abbiamo dunque come bambini paura che questo fantasima del potere temporale sbuchi di nuovo ogni momento da terra, cosicchè ci sia necessario di dargli sul capo ogni giorno, perchè si rintani? (*Ilarità, e* Bene! *a destra*)

Se per questo rispetto hanno del superfluo, per l'altro io affermo schiettamente alla maggioranza della Camera, che queste redazioni non produrrebbero altro che di rendere meno schiette, sincere, chiare, limpide le deliberazioni ch'essa vuol prendere; che di creare l'impressione come si volesse colle limitazioni sopprimere il diritto stesso che si riconosce; sono redazioni che danno agli articoli l'aria di scorpioni che colla testa si mordono la coda. (*Ilarità a destra — Rumori e voci:* Oh! oh! *a sinistra*)

Perdonino, non ho detto parola dispiacente a nessuno. Non ho voluto dire se non che questi articoli hanno continuamente aria di volere colla prima loro parte consumare e mangiare la seconda.

Non accettando queste redazioni, la Commissione non crede neanche di dovere all'articolo suo fare la giunta che propone l'onorevole Rattazzi. Ad essa non è sfuggito ciò che ella ha creduto che le sia sfuggito. Se egli vorrà leggere la relazione, vedrà che noi abbiamo affermato che i diritti privati del Pontefice e di tutti quelli che stanno con lui dovessero essere retti dalla legislazione dello Stato in cui risiede o di quello in cui è nato, secondo la diversa loro natura.

Però non c'è parso che di ciò bisognasse fare esplicita dichiarazione nella legge, e c'è bastato levare ogni dubbio intorno a ciò, cancellando nel progetto di legge del Ministero le parole *immune dalla giurisdizione dello Stato,* che sino a certo punto avrebbero potuto dar luogo a qualche incertezza.

Se le ragioni che abbiamo esposte nella relazione non paiono sufficienti, vi potrà essere sempre luogo ad aggiungere più in là qualche dichiarazione conforme al desiderio espresso dall'onorevole Rattazzi. Badi però che lo stesso Statuto ch'egli ha citato prova come nel nostro diritto pubblico interno le parole *sacra, inviolabile,* non sono capaci di nessuna falsa od esagerata interpretazione, e si restringono all'immunità della legislazione penale di qualunque grado e genere. Appunto perchè nello Statuto si vedono aggiunti alcuni articoli intesi a mostrare dove ed in quali atti il Re non è astretto a conformarsi alla legislazione civile dello Stato, vuol dire che in tutto il rimanente il Re ci si deve conformare e ne è regolato negli atti suoi privati; e che la formola dell'articolo 4, la dichiarazione che la sua persona è *sacra ed inviolabile,* non impedisce l'uso di questa legislazione, non gli dà il potere di farne un'altra per sè, come sovrano ch'egli sia, dello Stato.

Io credo dunque che l'aggiunta desiderata dell'onorevole Rattazzi non sia necessaria; ad ogni modo non è più il caso di occuparcene.

La Commissione quindi propone alla Camera che si voti questo articolo 1 tale e quale è stato proposto dal Ministero e riproposto dalla Commissione.

La Commissione ha sentito con tutta quanta l'attenzione, e n'aveva obbligo, tutte quante le obbiezioni che a questa formola sono state fatte, ma davvero non ne ha trovata nessuna valevole, nessuna che potesse indurla a surrogare un'altra formula alla presente che è semplicissima e che ha un senso determinato ed esplicito in tutte quante le costituzioni d'Europa. Che vuol dire se non che questo?

« La persona del Papa in ogni caso e per qualunque fallo è immune dalla legislazione penale dello Stato in cui vive, in cui ora risiede. »

Non c'è nessuna varietà d'interpretazione, nessuna necessità di giunte, nessuna occasione di almanaccare intorno a questa formola: Più voi la votate schiettamente, puramente, senz'altre appendici, e più voi rendete chiara a voi medesimi e all'Europa la deliberazione che intendete prendere.

Perciò concludo col pregare la Camera di accettare la formola dell'articolo 1 così come il Ministero e la Commissione l'hanno proposta.

(Parecchi deputati domandano la parola.)

PRESIDENTE. Onorevole Crispi, ella aveva chiesta la parola.

CRISPI. In risposta alle personalità dell'onorevole Bonghi.

PRESIDENTE. Parli.

CRISPI. L'onorevole Bonghi, non potendo dare una risposta alle mie ragioni, credette di uscirne con un epigramma.

Gli epigrammi non hanno valore in questo recinto e facilmente non ne hanno fuori.

Per provare come la formola dell'articolo da me redatto sia conforme alla logica e alle condizioni della Santa Sede, io debbo ricordare tre fatti storici che l'onorevole Bonghi avrebbe dovuto sapere meglio di me.

Quale fu la ragione per la quale venne stabilito il procedimento *per abuso?* Appunto perchè nella materia spirituale si confondevano le materie civili e politiche.

Quale fu la ragione per cui l'Austria ruppe col Papa

nel 1867? La legge sul matrimonio civile, la legge per le scuole e la grande riforma fatta in favore delle varie confessioni religiose.

Vede dunque l'onorevole Bonghi come nelle materie spirituali la Curia romana comprende anche ciò che interessa la potestà civile.

Signori, l'onorevole Bonghi forse si trovava sul lago Maggiore nel 1851, mentre noi eravamo esuli a Torino. Voi ricorderete tutti la scomunica lanciata contro il professore Giovanni Nepomuceno Nuyts. E sapete perchè? Perchè il professore dell'Ateneo Torinese nella materia matrimoniale esponeva principii contrari a quelli professati dalla Chiesa cattolica.

Quando io vi chiedo che il Papa sia immune dall'azione penale per quanto si riferisce alle materie spirituali ed in occasione dell'esercizio delle medesime, io vi ho sintetizzata tutta la storia delle usurpazioni del Papa. Or bene, siccome in oggi noi non temiamo i decreti del Papa, possiamo dichiarare in una legge che per l'esercizio del suo ministero spirituale sia immune dall'azione penale.

MANCINI. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro di grazia e giustizia.

RAELI, *ministro di grazia e giustizia.* Signori, dopo i discorsi pronunciati dagli onorevoli oratori, che hanno parlato su questo articolo, credo che poco resta al Ministero ad aggiungere per giustificare la disposizione sull'inviolabilità della persona del Sommo Pontefice, in quanto che mi sembra, se non tutti, almeno gran parte degli oratori vi ha dimostrato che questa inviolabilità non è solamente richiesta per sottrarre il Sommo Pontefice alle conseguenze giuridiche degli atti della sua giurisdizione spirituale, ma è una garanzia della sua persona, perchè sia così sottratta a qualunque influenza, a qualunque ingerenza del Governo italiano, anche indiretta, nell'esercizio del suo stesso potere. E ciò, ben si osservava, era richiesto nell'interesse degli stessi cittadini cattolici della gran massa della popolazione cattolica, perchè sieno assicurati che colui il quale esercita il potere spirituale, e per conseguenza il potere che li dirige e insegna loro nella materia della fede e della morale, fosse libero da qualunque influenza del Governo.

Mi resta soltanto ad aggiungere sul proposito che nell'idea del Governo questo stesso dovere, questo stesso obbligo di garantire l'indipendenza del Sommo Pontefice, per il principio della libertà di coscienza e pel rispetto alle credenze dei cattolici, non si limita solamente nei rapporti coi suoi concittadini, ma si estende benanche a tutti gli altri cattolici; verso costoro però non è per un dovere positivo che possa dar luogo al pericolo di una immistione degli esteri nello esercizio della sovranità nazionale, ma piuttosto per quella reciprocanza di rapporti che nasce dagli interessi che abbiamo colle varie nazioni in un dato oggetto e che si devono reciprocamente rispettare e agevolare.

Nè vi è da temere, o signori, che da questa legge derivi diritto e pericolo dell'intervento, dell'influenza estera, che come uno spauracchio si ripete sempre dagli oppositori.

Come vi diceva l'onorevole mio collega degli affari esteri, gli interventi non dipendono nè da trattati nè da leggi nè dai principii generali: gl'interventi dipendono dal bisogno in cui uno Stato si può trovare di esigere da un altro Stato qualche cosa che gli sia necessaria o utile, e per evitare questi interventi il miglior mezzo si è quello di assicurare che veramente tutti gl'interessi che si possono avere anche dagli esteri saranno garantiti dalle disposizioni che uno Stato prende anche come diritto interno. Sembrami quindi inutile ogni parola per giustificare la necessità e la legittimità della riconoscenza della inviolabilità della persona del Sommo Pontefice.

Ma si è mossa una grave questione, se, cioè, per ispiegare, per determinare, per limitare, io direi, la portata di questa formula, onde non confonderla come una conseguenza di quella sovranità che le Costituzioni ordinariamente assicurano ai capi degli Stati, se per limitare, io diceva, questa formula sia necessario aggiungere nella legge una disposizione che esprima lo scopo... (*Rumori di conversazioni*)

PRESIDENTE. Prego i signori deputati di far silenzio.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA... per cui questa inviolabilità viene accordata. Signori, io credo che siamo tutti d'accordo nel riconoscere che la inviolabilità si vuole e si dà soltanto per assicurare la indipendenza dell'esercizio del potere spirituale.

Ora, o signori, quando voi trovate che nel decreto del 9 ottobre 1870 espressamente si accenna che era cessato il potere temporale, e che appunto si veniva a dare questa garanzia perchè, per la cessazione del potere temporale, veniva meno quella garanzia, che comunemente era ritenuta come quella che poteva assicurare la indipendenza dell'esercizio spirituale, io credo che, quando trovate espressamente questa dichiarazione in quel decreto, il quale pronunzia la cessazione del potere temporale, a me sembra che sia superfluo il ripetere la stessa cosa nella legge attuale, anche con un inciso, come proponeva l'onorevole Mancini.

Nel decreto, ora legge per l'accettazione del plebiscito, dell'atto solenne sul quale, come bene osservava il relatore, non conviene rivenire, in quel decreto diffatti voi trovate, nel considerando che lo precede, annunziata l'idea che giustamente doveva servire come causa, come titolo della inviolabilità che oggi si rico-

nosce, cioè che queste garanzie sono dirette espressamente ed esclusivamente per assicurare la indipendenza del potere spirituale.

Eccovi come si leggeva in quel decreto:

« Visto il risultamento del plebiscito;

« Considerando che i voti espressi dal Parlamento per compiere l'unità nazionale, e le conformi dichiarazioni del Governo ricordate anche nei bandi che invitarono le popolazioni romane a dare il loro suffragio per la unione al regno, mantennero costantemente il concetto che, cessato il dominio temporale della Chiesa, si avesse ad assicurare l'indipendenza dell'autorità spirituale del Sommo Pontefice;

« Sulla proposta, ecc., abbiamo decretato, ecc.

« Le provincie romane fanno parte integrante del regno d'Italia.

« Il Sommo Pontefice conserva la dignità, la inviolabilità, e tutte le prerogative personali di sovrano.

« Con apposita legge verranno sancite le condizioni atte a garantire la indipendenza del Sommo Pontefice, ecc. » (*Continuano le conversazioni*)

Vedano quindi gli onorevoli deputati Mancini e Rattazzi che mentre siamo d'accordo nel concetto che le garanzie si danno per assicurare questa indipendenza nella forma più larga, per soddisfare le esigenze, gli interessi, i desiderii, le aspirazioni, per rassicurare le coscienze del mondo cattolico, non è più necessario ripeterlo oggi nella presente legge e li prego di votare l'articolo come è stato presentato.

PRESIDENTE. Prego gli onorevoli deputati di non far conversazioni!

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Quando diciamo di rassicurare le coscienze, soddisfare gli interessi e le esigenze noi non crediamo di obbligarci ad altro se non che a quanto la giustizia da una parte e i principii generali dall'altra esigono, se non se di conseguire lo scopo ed evitare quei sospetti che l'onorevole Rattazzi ben accortamente accennava quando parlava di ciò che pretendeva Napoleone I dal Papa con negare la inviolabilità a Pio VII.

Egli diceva: Napoleone volle negare quella inviolabilità perchè voleva fare del potere spirituale del Sommo Pontefice, e della religione mezzo, istromento di Governo non solo per imporne sulla Francia, ma per avere un'influenza anche potentissima nei paesi esteri sui quali voleva signoreggiare.

Ora il Governo ha creduto che bisognava escludere qualunque siasi sospetto, che bisognava dare una inviolabilità piena, assoluta, onde questo sospetto d'ingerenza estera venisse meno.

Signori, il Ministero è stato accusato di cedere, per questa legge, a paure, a timori. Sì, signori, abbiamo paura, abbiamo timore, ma è il timore non del vile, ma quello che nasce dallo interesse per la conservazione e per la prosperità di una cosa amata, di una cosa a stento conseguita; è il timore che qui tutti sentiamo, perchè tutti abbiamo concorso a costituire l'unità d'Italia.

Questo timore è giusto: ci può essere diversità di giudizio intorno ai mezzi, ma assicuratevi che il Governo ha fatto queste proposte onde impedire, onde evitare qualsiasi disturbo, qualsiasi ritardo nel conseguimento di quello che a tutti noi interessa, cioè la felicità dell'Italia.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura, domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

MANCINI. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Gliela darò dopo.

Metto ai voti la chiusura della discussione.

(La discussione è chiusa.)

L'onorevole Mancini ha facoltà di parlare per una mozione d'ordine.

MANCINI. Come già annunziai nello svolgimento della mia proposta, io prego la Camera di accogliere la mozione sospensiva del voto sull'articolo 1.

Ho fatto avvertire che vi sono tre articoli del progetto, l'articolo 1, il 6 ed il 10, i quali contengono concessioni d'inviolabilità e d'irresponsabilità. Il primo riguarda la persona del Pontefice, il sesto le persone dei cardinali, il decimo tutto in massa il clero, per la parte qualunque che possa avere ad atti ecclesiastici.

Il Comitato, come ho già detto, soppresse il pericoloso e funestissimo articolo 10, con una sua deliberazione; la maggioranza della Giunta ha creduto avere facoltà di ristabilirlo. Ora è naturale che molti saranno disposti, come me, a dare il voto favorevole all'articolo 1, il quale attribuisce l'irresponsabilità alla persona del Sommo Pontefice, in quanto però nel resto le deliberazioni del Comitato divengano deliberazioni della Camera.

E siccome è necessario che la Camera conosca le ragioni per le quali da un canto fu chiesta e deliberata la soppressione dell'articolo 10; e la maggioranza della Commissione ha creduto non solo di ristabilire quell'articolo, ma d'inventare ed introdurre una nuova inviolabilità con l'articolo 6; pare a me che non si possa, con cognizione di causa, votare sopra ciascuno di questi articoli, se non dopo avere udita la discussione relativa benanche agli altri due, potendo forse apparire conveniente di rimandarli tutti e tre al riesame ed a nuova proposta della Commissione.

Quanto all'articolo 1 da me sostituito come emendamento e che ora dovrebbe mettersi ai voti, ho dichiarato, per uno spirito di condiscendenza, che la Camera apprezzerà ben diversamente dal signor relatore, che non difendo esclusivamente la formola che ho presentato. L'onorevole relatore e l'onorevole guardasigilli dicono essere meco d'accordo sulla sostanza; fanno soltanto questione se sia superflua ogni

più esplicita dichiarazione. Così l'onorevole Bonghi diceva: se ieri abbiamo abbattuto il potere temporale, è strano che vi sia chi possa interpretare questa legge come tendente a risuscitare un elemento o vestigio qualsiasi di sovranità non religiosa, ma temporale e politica; è dunque superfluo ripeterlo...

PRESIDENTE. Onorevole Mancini, mi permetta che io le ricordi che la discussione è stata chiusa.

MANCINI. Debbo giustificare la mia mozione d'ordine per la sospensione del voto sull'articolo 1.

Molte voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Ella non può far altro che parlare per una mozione sospensiva, ed io debbo sottoporla alla Camera.

MANCINI. Che cosa debbo provare? Debbo provare il nesso che passa tra l'articolo 1 e gli articoli 6 e 10...

Molte voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Onorevole Mancini, non la posso assolutamente lasciar continuare. Ho consentito che ella facesse la sua mozione d'ordine, perchè io aveva preso nota della riserva da lei fatta in proposito nel suo discorso, altrimenti non l'avrei neanco potuto ammettere. La prego adunque di lasciare che io senz'altro sottometta alla Camera le proposte che si sono fatte.

MANCINI. Per giustificare la mia proposta, non ho molte parole ad aggiungere.

Voci insistenti a destra. Ai voti! ai voti!

MANCINI. Sono nel mio diritto.

PRESIDENTE. Onorevole Mancini, la discussione è chiusa, non si può più parlare.

MANCINI. Se c'è una parte della Camera che nella sua impazienza mostra di voler passare ai voti su quest'articolo, respingendone ogni miglioramento utile a'grandi interessi della Nazione, ne lascio volentieri innanzi al paese ad essa la responsabilità...

Molte voci a destra. Sì! sì!

MANCINI. Prendo atto di queste manifestazioni, di queste grida, alle quali risponderà l' eco della coscienza pubblica; ma prego l'onorevole presidente di mantenermi la parola, essendo io nel diritto di parlare prima che sia votato l' articolo.

PRESIDENTE. Onorevole Mancini, non ho la facoltà di mantenerle la parola, perchè la discussione sul primo articolo è stata chiusa. Ora non vi si può più rientrare, e non posso far altro che sottomettere alla Camera le varie proposte che vennero presentate.

Dal momento che la Camera ha chiusa la discussione sul primo articolo...

MANCINI. Ma scusi, mi lasci parlare; se non sa quel che io voglia dire... (*Vivi rumori a destra — Oh! oh! — Ai voti!*) Parlerò sull'ordine della votazione.

PRESIDENTE. Ella doveva fare queste sue osservazioni prima che la Camera chiudesse la discussione. Ora che la Camera l'ha chiusa, io non posso più lasciarla parlare.

MANCINI. (*Con calore*) Io ho chiesta la parola sull'ordine della votazione. Mi oppongo alla votazione, e su questo ho diritto di parlare senza limiti. (*Oh! oh! — Rumori a destra* — Parli! parli! *a sinistra*)

PRESIDENTE. Facciano silenzio! Nessun deputato può arrogarsi di dire *parli*, se la Camera non lo ha deciso. Ora ella vuol parlare sull'ordine della discussione. Ha il diritto di far la sua mozione e nient'altro.

MANCINI. Domando la parola per un richiamo al regolamento.

Il regolamento prescrive che, anche quando una discussione sia chiusa, ed ancora più se prima della chiusura della discussione siasi (come io feci) domandata ripetutamente la parola per una mozione d'ordine, non può ad un deputato impedirsi di esporla e difenderla. Inoltre stabilisce che, nel momento stesso di passare ai voti, si ha il diritto di chiedere la parola, sia per impedire, sia per sospendere la votazione, sia per l'ordine della medesima.

È impossibile mettere in dubbio questa facoltà! Esercitandola, non si discende nuovamente nel merito della questione già discussa, ma si propone una questione diversa, se, cioè, vi sia motivo ragionevole perchè debbasi sospendere di passare al voto, o debbasi riservare la votazione di un articolo per votarlo unitamente e contemporaneamente ad altri articoli, o dopo esaurita la discussione di altri articoli.

Io sono dunque nel mio diritto; niuno può farmi violenza ed impedirmi di fare la dimostrazione necessaria all'accoglimento della mia proposta; e quindi faccio appello all'autorità del presidente ed alla cortesia della Camera, perchè mi si conceda, tenendomi in questi confini, di esaurire lo svolgimento della mia mozione. (*Ai voti! ai voti!*)

PRESIDENTE. Ella l'ha già sviluppata. Io non posso far altro che interpellare la Camera. Io sono qui per obbedire alla Camera.

MANCINI. La Camera non può decidere che si debba togliere la parola a chi l'ha chiesta regolarmente e regolarmente ne è in possesso, e non ne abusa.

PRESIDENTE. Ella ha sviluppato la sua proposta nella discussione che si fece sul primo articolo.

MANCINI. Non l'ho sviluppata. (*Rumori a destra*)

PRESIDENTE. La discussione su quell'articolo ripeto che è chiusa, e perciò non è più possibile sviluppare alcuna proposta; se si fa diversamente, bisogna lacerare il regolamento; allora ognuno fa il piacer suo. Il mio stretto dovere è quello di fare osservare il regolamento. Interrogherò la Camera.

Coloro che sono d'avviso che l'onorevole Mancini debba ancora parlare per isviluppare la sua proposta sospensiva, sono pregati di alzarsi.

(La Camera acconsente.) (*Segni di soddisfazione a sinistra*)

Una voce a sinistra. Oh finalmente!

PRESIDENTE. (*Rivolto a sinistra*) Signori miei, lo ripeto, io ho prima di tutto il dovere di osservare e far

osservare il regolamento; in secondo luogo, di obbedire alla Camera. Nulla mi distoglie o mi fa fuorviare. L'onorevole Mancini ha facoltà di parlare.

MANCINI. Ringrazio la cortesia della Camera e di quei membri della Commissione che col loro voto mi hanno mantenuta la parola: per corrispondere a questa cortesia sarò brevissimo.

L'irresponsabilità ristretta ad un solo individuo, come la Camera comprende, è una istituzione ben diversa da una serie d'inviolabilità ed irresponsabilità che si estendano e comunichino ad un grande ed anche grandissimo numero di persone. Conseguentemente tutta questa materia dell'inviolabilità e dell'irresponsabilità razionalmente è una materia sola, complessa, inscindibile. Taluni vogliono negare ogni specie d'inviolabilità; altri si contentano di accordarla, purchè sia concentrata in una persona soltanto, e quindi chi è chiamato a dare il suo voto, non sapendo ancora quali saranno i ragionamenti che verranno esposti sugli articoli 6 e 10 che daranno luogo a discussioni gravissime, non potrà dirsi abbastanza illuminato per emettere il suo giudizio.

Abbiamo ragione di supporre che la Camera, volendo fare una legge seria e buona, non vorrà affrettarsi alla cieca a pregiudicare le questioni che dovranno sollevarsi nel discutersi quegli altri articoli; non vorrà mettere nell'impossibilità un individuo, come me, ad esempio, di votare l'articolo 1, essendo evidente che io non posso votarlo finchè rimango nell'incertezza se gli articoli 6 e 10 saranno soppressi.

Non aggiungo di più; e prego la Camera di considerare che si tratta di un ritardo brevissimo, forse sino a domani, per mettere la Commissione medesima in grado di profittare della discussione sopra gli altri articoli, e di manifestare l'ultima sua opinione con la calma e maturità che le si addice. Imperocchè io protesto, per un sentimento di rispetto alla Camera, che non intendo rilevare (come mi sarebbe troppo facile) le espressioni ed allusioni poco convenienti del deputato Bonghi suo relatore, perchè desidero di mantenere l'autorità morale della Commissione, la quale andrebbe perduta col linguaggio oggi adoperato dal suo relatore, improntato, specialmente verso di me, di un carattere di ostilità personale e di mal celato dispetto.

LANZA, *presidente del Consiglio.* Quando l'onorevole Mancini sostiene che vi esiste una correlazione tra l'articolo 1 e gli articoli 6 e 10, ha perfettamente ragione.

Ma io vorrei un po' che l'onorevole Mancini mi dimostrasse che non vi esiste correlazione tra tutti gli articoli del titolo I della legge.

È ben fuori di ogni dubbio che vi è intima correlazione fra di loro. Occorrerebbe esaminare se c'è intimità tale fra il primo e gli altri articoli da lui indicati, che non si possa votare l'articolo 1 senza la previa discussione degli altri.

Ora la discussione generale ha versato su tutta la legge, ha versato sulle singole disposizioni, nè si tralasciò nessuna parte; per conseguenza la Camera può fin d'ora, votando l'articolo 1, vedere quale sia la correlazione e l'impegno che prende riguardo agli articoli 6 e 10.

Io mi capaciterei se l'onorevole Mancini intendesse di fare un articolo solo delle tre disposizioni contenute nei tre citati articoli. In tal caso ben veggo che non converrebbe votare l'articolo 1 senza avere prima dibattuto le disposizioni degli altri due da riunirsi con quello. Ma, siccome questa votazione deve sempre venire separata e costituire tre articoli distinti, io non posso veramente comprendere quale utilità vi sia a differire ora la votazione del primo.

A me pare che l'oggetto che si propone l'onorevole deputato Mancini, come deputato di opposizione, sia quello di voler impedire che oggi si voti l'articolo 1, perchè una ragione veramente sostanziale non è stata, a mio giudizio, da lui addotta per la sospensione o pel rinvio.

PRESIDENTE. L'onorevole Mancini fa una proposta sospensiva; perciò deve avere la precedenza.

Egli propone che sull'articolo 1 non si deliberi per ora, e sia sospeso finchè non siano votati gli articoli 6 e 10 della legge. È questa la sua proposta, onorevole Mancini?

MANCINI. Propongo che sia sospeso e che siano tutti e tre gli articoli rimandati alla Commissione.

PRESIDENTE. Mi trasmetta la sua proposta per iscritto.

MANCINI. Propongo che sia sospesa la votazione dell'articolo 1 fino alla discussione e votazione contemporanea degli articoli 6 e 10, nell'ordine che la Camera stimerà, dopo rinviato quest'articolo all'esame della Commissione.

PRESIDENTE. Domando se questa proposta sia appoggiata.

(È appoggiata.)

La pongo ai voti.

(Dopo prova e controprova è respinta.)

Ora viene l'articolo dell'onorevole Pasqualigo, come il più largo, in sostituzione degli articoli 1, 2 e 3 della Commissione. È il seguente:

« Il potere temporale dei papi è cessato. »

Domando se è appoggiato.

BILLIA A. Domando la parola per una dichiarazione.

Desidererei sapere se la votazione di codesto articolo implica l'annullamento degli altri tre.

LAZZARO. E se quell'articolo è respinto, che cosa se ne ha a dedurre? Che il potere temporale non è cessato?

PRESIDENTE. Chi appoggia quest'articolo si alzi.

(È appoggiato.) (*Rumori e movimenti diversi*)

NICOTERA. Chiedo di parlare per una questione pregiudiziale.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Propongo la questione pregiudiziale.

PRESIDENTE. Essendo stata proposta dall'onorevole ministro di grazia e giustizia la questione pregiudiziale su quest'articolo dell'onorevole Pasqualigo, domando se è appoggiata.

(È appoggiata, e quindi approvata.)

Ora viene l'articolo sostitutivo proposto dall'onorevole Crispi, che è il seguente:

« Il Sommo Pontefice nell'esercizio delle sue funzioni spirituali e per gli atti concernenti l'esercizio delle medesime, è immune dall'azione penale. »

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

Essendo appoggiato, lo pongo ai voti.

(È respinto.)

Ora vengono gli articoli proposti dall'onorevole Mancini...

NICOTERA. Domando la divisione.

PRESIDENTE. L'onorevole Mancini propone che all'articolo 1 della Commissione si sostituiscano i seguenti:

« Art. 1. È assicurata al Sommo Pontefice nel territorio del regno l'indipendenza ed il libero esercizio della sua autorità spirituale, esclusa sempre qualunque potestà o giurisdizione temporale e politica coi seguenti mezzi.

« Art. 2. La persona del Sommo Pontefice è dichiarata sacra ed inviolabile. »

MANCINI. Domando la parola per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MANCINI. Io prendo solenne atto delle esplicite dichiarazioni che sono state fatte dal banco della Commissione, dal ministro guardasigilli a nome del Ministero, e da altri oratori, che cioè l'unica obbiezione, che si oppone all'adozione delle mie proposte, sia la loro superfluità, perchè quanto in esse è scritto, si trova già racchiuso nella breviloqua formola dell'articolo 1 della Commissione e del Governo.

A fronte di queste dichiarazioni, vedendo le disposizioni della maggioranza della Camera a non lasciar introdurre la desiderabile maggiore chiarezza nel resto della legge, preferisco di considerare in tal guisa già implicitamente adottata, e quindi di non lasciar sottoporre al voto la mia formola dell'articolo 1 per allontanare anche il sospetto di ogni remoto pregiudizio a questioni di sommo momento.

PRESIDENTE. L'onorevole Mancini ritira il suo articolo 1.

Rimane il suo secondo emendamento, cioè che, invece di dire: « La persona del Sommo Pontefice è sacra ed inviolabile, » sia scritto: « La persona del Sommo Pontefice è dichiarata sacra ed inviolabile. »

Chi appoggia quest'emendamento si alzi.

(È appoggiato, e quindi respinto.)

Rileggo l'articolo della Commissione:

« Art. 1. La persona del Sommo Pontefice è sacra ed inviolabile. »

Lo metto ai voti.

(È approvato.) (*Movimenti generali*)

SELLA, *ministro per le finanze.* Pregherei la Camera a volere permettere che domani, prima di ricominciare la laboriosa discussione, a cui attendiamo da tanti giorni, si sbrigassero alcuni disegni di legge di poco momento, che non danno luogo a discussione, ma che sono urgenti...

(*I rumori dei deputati che escono coprono la voce del signor ministro.*)

Varie voci. A domani! a domani!

PRESIDENTE. L'onorevole ministro potrà fare domani la proposta che crede. L'ora è già tarda, e i deputati già lasciano l'Aula.

La seduta è levata alle ore 6.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Discussione del progetto di legge per rettificazione del decreto che pubblicò nella provincia romana le disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice civile;

2° Seguito della discussione del progetto di legge sulle guarentigie per l'indipendenza del Sommo Pontefice e il libero esercizio dell'autorità spirituale della Santa Sede.